

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2007

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)**, il quale si sofferma in primo luogo sulle differenze fra il disegno di legge in titolo e il decreto legislativo n. 160 del 2006.

L'articolo 1, in particolare, modifica il capo primo.

Il relatore illustra il comma 2 che, novellando l'articolo 1 del citato decreto legislativo, disciplina il concorso per l'ammissione alla magistratura. Il nuovo testo sopprime la tradizionale qualifica, mantenuta dal decreto legislativo, dell'uditore giudiziario, stabilendo che con il superamento del concorso si consegue la nomina a magistrato ordinario.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale per cui si è opportunamente mantenuta la soppressione, già prevista dal decreto legislativo, dell'esame preselettivo per *quiz*, che non aveva dato buona prova in passato.

Il comma 3, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo, stabilisce i requisiti per l'ammissione al concorso, che tende ad essere ormai un concorso di secondo grado, richiedendosi un'esperienza professionale di vario tipo o un diploma di specializzazione, salva la possibilità di partecipare comunque al concorso con la semplice laurea magistrale o la laurea conseguita con il vecchio ordinamento degli studi, purché con una votazione minima pari ad almeno ventotto trentesimi di media negli esami e una votazione di centosette centodecimi per la tesi di laurea.

L'oratore esprime viva perplessità su quest'ultimo punto, e ciò in considerazione del fatto che negli ultimi anni il proliferare di corsi universitari privati ha favorito un innalzamento dei voti di profitto che non corrisponde al miglioramento della qualità degli studi, ed esprime il timore che tale sistema finisca per favorire i laureati provenienti da famiglie con maggiore disponibilità economica.

Dopo aver illustrato i commi da 3 a 9, che modificano gli articoli da 3 a 9 del decreto legislativo, il relatore passa all'illustrazione dell'articolo 2, che modifica gli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo.

Il comma 1, in particolare, innova profondamente l'articolo 10 del decreto legislativo che disciplina le funzioni dei magistrati, mentre il comma 2, sostituendo l'articolo 11 del decreto legislativo, disciplina la valutazione della professionalità.

Il sistema che viene proposto prevede una valutazione quadriennale a decorrere dalla data di nomina, che è effettuata secondo criteri minuziosamente descritti diretti a valutare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno del magistrato.

Il relatore manifesta una certa perplessità in ordine alla puntigliosità con cui questi criteri sono descritti ed enunciati, che sembra renderne l'applicazione così difficile da far ritenere che finiranno per essere criteri assolutamente formali, specie se si considera che, tra gli elementi

della voce "impegno", vi è la "capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia", qualità che, certo, dovrebbe essere auspicabilmente posseduta in qualche misura da qualsiasi magistrato ma che è di fatto così rara e preziosa che dovrebbe essere forse prodromica all'attribuzione di funzioni di Governo. Le modalità per l'effettuazione di tali valutazioni devono essere disciplinate dal Consiglio superiore della magistratura con una propria delibera che dovrà, in particolare, prevedere i modi di raccolta della documentazione e dei dati statistici necessari per le suddette valutazioni, le modalità per la redazione dei pareri che i Consigli giudiziari dovranno trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, i criteri di valutazione delle singole voci da parte del Consiglio stesso e l'individuazione degli *standard* minimi in relazione a ciascuna funzione svolta dai magistrati.

Il giudizio di professionalità è positivo quando la valutazione è sufficiente in ciascuno dei parametri suindicati, non positivo quando si evidenziano carenze in relazione a uno o più di essi, negativo quando la valutazione evidenzia carenze gravi in due parametri o più.

Se il giudizio è non positivo il Consiglio procede ad una nuova valutazione di professionalità dopo un anno, restando sospeso l'adeguamento periodico dello stipendio fino alla scadenza dell'anno qualora il nuovo parere sia positivo.

Non è invece chiarito cosa avvenga nel caso in cui il nuovo parere sia di nuovo non positivo.

Qualora invece il giudizio sia negativo, la nuova valutazione avviene dopo un biennio, e il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale ovvero assegnarlo ad una diversa funzione. Nel corso del biennio il magistrato non può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi extragiudiziali.

Una nuova valutazione negativa determina la dispensa dal servizio.

Per i magistrati che svolgono funzioni direttive apicali è previsto un controllo biennale sulla gestione.

Qualora l'esito sia negativo, il Consiglio superiore può indicare le modifiche da apportare all'organizzazione dell'ufficio o, nei casi più gravi, disporre la revoca dell'incarico.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo stabilendo requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, che si realizza attraverso una procedura concorsuale per soli titoli.

A seconda delle funzioni messe a concorso, è richiesto il superamento di un determinato numero di verifiche di professionalità, da due a sette.

Per il conferimento di funzioni di carattere semidirettivo o direttivo, sono valutate le pregresse esperienze di direzione e organizzazione.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità è altresì valutata, da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore, anche la capacità scientifica di analisi delle norme.

Va osservato che le spese per tale Commissione non devono comportare nuovi oneri a carico dello Stato né oltrepassare gli oneri della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura che peraltro, non diversamente dai Consigli giudiziari, dovrebbe far fronte con le proprie risorse di personale e strumentali anche a tutto il complesso degli oneri derivanti dalle valutazioni di professionalità, due disposizioni queste, la cui applicabilità appare quantomeno dubbia.

Di particolare interesse è il comma 4 che disciplina il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, nonché il passaggio inverso.

L'assegnazione di sede e il passaggio da una funzione all'altra sono disposti dal Consiglio superiore con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio giudiziario; si stabilisce il principio per cui i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non sono di norma destinati a svolgere funzioni requirenti o la funzione di giudice delle indagini preliminari, ma devono attendere, tranne casi di particolari esigenze di servizio, il conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Il passaggio tra le due classi di funzioni, poi, non può essere richiesto prima di aver svolto cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di concorso, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale. Comunque il passaggio non può avvenire all'interno dello stesso distretto se non a seguito di conferimento delle funzioni direttive o direttive elevate di primo grado e delle funzioni elettive di secondo grado, ovvero delle funzioni di legittimità.

Il relatore osserva in primo luogo che la esclusione dell'obbligo di trasferimento del distretto per i giudici superiori non appare giustificata, se non evidentemente per le funzioni di

legittimità, mentre osserva che il divieto di esercitare le nuove funzioni all'interno dello stesso distretto può essere sufficiente laddove il distretto coincida con la regione, ma appare a suo parere inidoneo a garantire l'effettività della non sovrapposizione tra le passate e le presenti funzioni del giudice in quelle situazioni - si pensi alla Sicilia, alla Calabria o alla Campania - dove una stessa regione è divisa in più Corti d'appello, e dove magari il magistrato che chiede il cambiamento di funzioni ha partecipato a processi in materia di criminalità organizzata che hanno investito il tessuto sociale di un'intera regione.

Il comma 5, modificando l'articolo 19 del decreto legislativo, stabilisce che, salvo quanto previsto in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio e svolgendo le stesse funzioni per un periodo stabilito dal Consiglio superiore in un limite massimo tra otto e quindici anni, salvo che il Consiglio superiore stesso disponga una proroga per comprovate esigenze di funzionamento del servizio.

Nei due anni precedenti alla scadenza del suddetto termine non si possono assegnare ai magistrati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza dell'incarico. Qualora il magistrato, alla scadenza del periodo massimo, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro ufficio, questa viene effettuata con provvedimento del capo dell'ufficio stesso.

Il comma 6 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 34 del decreto legislativo, stabilendo che le funzioni semidirettive possono essere conferite a un magistrato che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicuri almeno tre anni di servizio prima della pensione, e lo stesso limite viene previsto dall'articolo 35, introdotto dal comma 7, per l'assegnazione delle funzioni direttive.

I commi 9 e 10 regolamentano la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, che sono conferite per un periodo di quattro anni, confermabile una sola volta dal Consiglio superiore.

Il magistrato che alla scadenza del secondo quadriennio non ha ancora deciso in ordine a una domanda di assegnazione ad altra funzione o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni precedentemente svolte anche in soprannumero, da riassorbire alla prima vacanza.

Il relatore passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica il decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, in materia di istituzione della Scuola superiore della magistratura.

In particolare esprime qualche perplessità in ordine alla composizione del Comitato direttivo, ritenendo non condivisibile la parità numerica tra i membri del Comitato direttivo nominati dal Consiglio superiore e quelli nominati dal Ministro, apparendo invece preferibile dare la prevalenza all'organo di autogoverno della magistratura.

Egli si sofferma sull'importanza delle valutazioni attribuite alla Scuola a conclusione dei corsi, in particolare sul fatto che il giudizio di idoneità, rilasciato a conclusione del tirocinio, contenga un rilevante riferimento all'attitudine del magistrato alle funzioni giudicanti o requiranti, riferimento che, proprio per la sua importanza, egli auspica sia formulato secondo criteri di valutazione rigorosi e seri.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, in materia di istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e della nuova disciplina dei Consigli giudiziari, osservando, fra l'altro che proprio l'adozione di tale nuova disciplina giustifica il rinvio dell'elezione dei nuovi Consigli giudiziari disposto con il decreto-legge n. 36, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione.

L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, in materia di individuazione delle competenze dei magistrati-capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 6, recante disposizioni di vario genere tra le quali, in particolare, il comma 12 che modifica l'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, inserendo un comma 2-bis in materia di individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requiranti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro, nonché il comma 17 che inserisce il comma 3-bis all'articolo 70 del predetto regio decreto, definendo i compiti di funzione del Procuratore della Repubblica aggiunto, e chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti sulla compatibilità di tali disposizioni con quelle già approvate dal decreto legislativo n. 106 del 2006 in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Chiede altresì chiarimenti sul comma 24, che sostituisce il capo decimo del predetto regio decreto in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, in particolare sulla quantificazione del limite massimo di fuori ruolo in duecentotrenta unità. Illustra infine l'articolo 7,

recante delega al Governo, per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario, ordinario e militare.

Il sottosegretario SCOTTI si sofferma in primo luogo sulla necessità di un rapido e serrato esame del provvedimento, al fine di scongiurare un pericoloso ingorgo normativo.

Egli si sofferma altresì su alcune osservazioni del relatore.

In particolare, per quanto riguarda la questione del voto minimo di carriera universitaria e laurea prevista per l'accesso alla magistratura di candidati non più in possesso di titoli ulteriori, egli fa presente che l'intento di tale disposizione è quello di evitare che la trasformazione del concorso in magistratura in concorso di secondo grado impedisca la partecipazione a tutti quei giovani che negli ultimi anni, dopo la laurea, si sono preparati specificamente e unicamente per tale professione; la richiesta di un voto minimo di carriera universitaria dovrebbe rappresentare una certa garanzia rispetto alla facilità con cui spesso vengono attribuiti alti punteggi in sede di discussione della tesi.

Si sofferma altresì sulla questione della periodicità quadriennale delle valutazioni di professionalità, osservando come questa abbia lo scopo di fornire elementi oggettivi e consolidati nel tempo per evitare che, nell'imminenza dell'attribuzione di un incarico semidirettivo o direttivo, pressioni di carattere correntizio possano determinare improvvisati giudizi positivi su un candidato che non li merita.

Anche il carattere particolarmente dettagliato della descrizione dei criteri di valutazione ha tenuto conto del fatto che in passato il Consiglio superiore è stato spesso accusato di aver espresso valutazioni in base a criteri estemporanei e non uniformi nel tempo.

Il rappresentante del Governo si sofferma poi sulle problematiche relative al passaggio di funzioni, osservando in particolare che l'esclusione per i magistrati con funzioni direttive del divieto di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa all'interno dello stesso distretto, è determinato dal fatto che questi magistrati, essendo più anziani, non avrebbero spesso la possibilità di rientrare nel distretto di provenienza prima del collocamento a riposo.

Dopo aver osservato che la parità tra i componenti del Consiglio direttivo della Scuola superiore nominati dall'organo di autogoverno dei magistrati e di quelli nominati dal Ministro va letta alla luce dell'equilibrio numerico tra componenti facenti parte della magistratura e rappresentanti dell'università e della professione forense, il sottosegretario Scotti - rispondendo anche ad un'osservazione del senatore [CASTELLI \(LNP\)](#), per il quale con i commi 12 e 17 dell'articolo 6 il Ministro sarebbe venuto meno ad un impegno di non modificare i decreti legislativi emanati a luglio - osserva come tali disposizioni non confliggono con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 106, ma intendono a contribuire a risolvere perplessità che si erano evidenziate nel corso del dibattito parlamentare.

Il rappresentante del Governo fa infine presente che la quantificazione in duecentotrenta del numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo risponde ad una rigorosa quantificazione delle possibili esigenze di carattere istituzionale.

Il presidente [SALVI](#), nel ringraziare il Sottosegretario osserva che la legge 24 ottobre n. 2006, ha sospeso l'operatività del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel presupposto che, entro il 31 luglio, il Governo potesse predisporre le necessarie modifiche e il Parlamento potesse approvarle.

Dopo l'approvazione della predetta legge sono trascorsi ben cinque mesi prima che il Governo, lo scorso 21 marzo, presentasse il disegno di legge in esame alla Camera dei deputati, decidendo successivamente, e cioè il 30 marzo, di modificare la sua opzione precedente e di iniziare l'esame al Senato.

Il disegno di legge, sottoposto a un delicato lavoro redazionale, è stato assegnato a questa Commissione il 5 aprile, giovedì di Pasqua, e già oggi ne inizia l'esame.

Chi dunque ritiene di doversi dolere per il ritardo dell'esame non può certo indirizzare le sue proteste a questa Commissione, ed anzi egli intende ringraziare tutti i presenti, ed in particolare il relatore, per l'impegno con il quale affrontano l'esame di un disegno di legge così urgente e delicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti, per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il presidente **SALVI** ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) esprime una valutazione complessivamente favorevole sulle linee generali dell'articolato proposto dal Governo, che modifica e integra il decreto legislativo n. 160 del 2006, la cui operatività è stata sospesa dalla legge n. 269 dello scorso anno fino al prossimo 31 luglio.

Egli si sofferma in primo luogo sui nuovi meccanismi di reclutamento, esprimendo apprezzamento per il fatto che ai tre tradizionali temi di carattere teorico previsti per le prove scritte del concorso - diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo - si sia aggiunta una quarta prova di carattere tecnico-pratico.

Parimenti apprezzabili sono le norme sui requisiti per la partecipazione al concorso, che in sostanza stabiliscono una doppia platea, la prima qualificata dall'esperienza professionale, rispetto alla quale la prova di reclutamento si configura come un concorso di secondo grado, e la seconda formata dai neolaureati più preparati e brillanti.

A questo proposito egli ritiene che, mentre per la seconda categoria di candidati sarebbe opportuno stabilire un limite di età abbastanza stringente, ad esempio ventisette anni, per gli altri sarebbe opportuno non stabilire alcun limite di età, in modo da non privare la magistratura dell'apporto di preziose esperienze maturate nella professione forense o nel servizio pubblico.

L'oratore esprime poi apprezzamento per l'introduzione delle valutazioni quadriennali di professionalità.

Nel condividere la distinzione tra valutazioni positive, non positive e negative, e il fatto che dopo due valutazioni negative consecutive il Consiglio superiore della magistratura possa deliberare, sentito l'interessato, la sua dispensa dal servizio, egli osserva però che, trattandosi comunque di soggetti che hanno mostrato di poter superare il concorso e la prima verifica, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di attribuire al Consiglio superiore la possibilità di disporre il passaggio del magistrato ai ruoli amministrativi dell'organizzazione giudiziaria.

Per quanto riguarda i criteri della valutazione di professionalità, il senatore D'Ambrosio rileva l'opportunità di modificare la formulazione del criterio di cui alla lettera a) del comma 2 del novellato articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di sostituire all'ambiguo termine "capacità" quello più preciso di "preparazione giuridica".

Per quanto riguarda poi gli elementi che devono concorrere alla formazione della valutazione, egli segnala, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 5 della predetta novella dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 che, per quanto riguarda i magistrati del pubblico ministero, accanto alle valutazioni dei Capi ufficio delle procure di appartenenza, può essere utile acquisire quelle dei Presidenti dei tribunali, dal momento che sono spesso proprio i magistrati giudicanti a poter fornire una valutazione sulle qualità del pubblico ministero per quanto riguarda l'attività dibattimentale.

Il senatore D'Ambrosio sottolinea poi la necessità che il regolamento ministeriale specifichi con estrema puntualità le caratteristiche del controllo di gestione di cui al comma 17, sempre dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

L'oratore si sofferma quindi sulla novella dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, e in particolare sul comma 2, che stabilisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari, mentre il successivo comma 3 prevede un'eccezione a tale esclusione in caso di comprovate esigenze di servizio.

Egli condivide la filosofia che ispira la disposizione del comma 2, ma ritiene che debba essere espressa in modo più rigoroso, in primo luogo eliminando l'eccezione di cui al comma 3, e in secondo luogo chiarendo che il giovane magistrato, oltre che alle funzioni requirenti, non possa essere assegnato ad alcuna funzione monocratica.

Egli ritiene che non sia corretto che il giovane magistrato formi la propria esperienza a scapito dei cittadini, che hanno diritto, qualora siano giudicati da un giudice unico e non da un collegio, a trovarsi di fronte un magistrato che abbia maturato un'adeguata esperienza.

Per quanto riguarda poi le esperienze che devono essere maturate per l'assegnazione alle funzioni requirenti, egli ritiene che quella stessa esigenza di non appiattire la mentalità del pubblico ministero su quella caratteristica del *modus operandi* della Polizia, esigenza che giustifica il rifiuto alla separazione delle carriere, dovrebbe indurre ad assegnare alle funzioni requirenti solo giovani magistrati che abbiano già maturato dialetticamente, all'interno dell'attività di collegio, la sensibilità propria del magistrato verso le esigenze e i diritti della difesa.

Pertanto, egli ritiene che anche quando vi siano gravi carenze negli organici di procure o di uffici di giudici monocratici, la risposta giusta sia quella di assegnare d'ufficio ad essi magistrati che abbiano maturato una certa esperienza.

L'oratore esprime quindi vivo apprezzamento per la norma sulla temporaneità degli incarichi direttivi, e ritiene che tale norma non debba prevedere eccezioni, neanche in via di norma transitoria.

Il senatore D'Ambrosio conclude quindi riservandosi di valutare, alla luce del dibattito, la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,47.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*), ad integrazione del suo intervento di ieri, ravvisa una possibile disparità di trattamento tra alcune categorie di soggetti ammessi al concorso per esami ai fini dell'accesso in magistratura. In particolare l'oratore rileva che, mentre i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un concorso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali possono accedere immediatamente al concorso, gli avvocati iscritti all'albo - per poter accedere al concorso - devono aver esercitato la professione per almeno tre anni e non devono essere incorsi in sanzioni disciplinari. Il senatore invita quindi il Governo a riflettere sull'opportunità di correggere tale anomalia.

Il presidente **SALVI** rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il presidente, senatore **SALVI**, ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) osserva in primo luogo che le audizioni informali svolte dall'Ufficio di presidenza, su sua richiesta, lo scorso venerdì 4 maggio, hanno fornito elementi di estremo interesse al dibattito.

La riforma dell'ordinamento giudiziario ha rappresentato nella scorsa legislatura uno dei terreni più aspri sui quali si è dovuta misurare l'azione riformatrice del Governo di centro-destra, che si è dovuto scontrare con una resistenza molto forte non solo in Parlamento, ma anche e soprattutto da parte della magistratura associata.

Ci sono oggi forse condizioni più favorevoli per discutere serenamente, anche grazie al fatto che sono intervenute sentenze, certamente emanate da corti serene e non condizionate da pregiudizi di tipo politico, che hanno fatto venir meno alcuni procedimenti penali le cui vicende interferivano pesantemente con il dibattito su questa materia.

Restano certamente irrisolti, nè ovviamente possono essere risolti unicamente da questa riforma, problemi di fondo che sono di ordine culturale, e del resto non sono esclusivi solo del nostro Paese, come quello di una tendenziale deriva del potere giudiziario che finisce sempre di più, anche per carenze della politica che favoriscono l'esercizio di attività di supplenza, per assumere ruoli di carattere squisitamente politico.

Una delle manifestazioni di questa deriva è certamente rinvenibile in una sorta di pretesa che la legislazione in materia di ordinamento giudiziario sia di fatto sottratta ad una piena sovranità del Parlamento e sia totalmente condizionata dal gradimento della magistratura stessa. Si pensi al furore iconoclasta con il quale la magistratura associata ha ottenuto, come uno dei primi atti del nuovo Ministro, la rimozione dalle aule di giustizia dell'epigrafe che ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo, una formulazione tratta da quella Carta costituzionale che in altre occasioni viene evocata come intoccabile.

L'oratore ritiene però che per quanto gli interventi recati da questo disegno di legge confermino la difficoltà di innovare e razionalizzare l'ordinamento giudiziario determinata dalle resistenze corporative - il che contribuisce a spiegare come nonostante l'azione di tanti ministri di diverso colore politico e di diversa formazione culturale che si sono succeduti la giustizia italiana continui ad essere la più lenta del mondo industrializzato - ciò nondimeno è necessario uno sforzo

comune per conseguire un risultato soddisfacente. Uno sforzo in questo senso è certamente possibile se si prende atto che sono ormai tramontate due delle questioni più controverse, vale a dire la possibilità di introdurre nell'ordinamento giudiziario una radicale separazione tra la carriera della magistratura giudicante e quella della magistratura inquirente - una questione questa cara a gran parte della vecchia maggioranza ma che personalmente egli non ha mai ritenuta fondamentale - e quella dei concorsi, previsti dal decreto legislativo n. 160 del 2006, per la progressione delle carriere, una riforma questa ormai resa impraticabile dalla sistematica e infondata delegittimazione fattane da una pubblicistica faziosa.

L'oratore indica poi i principali punti di criticità del disegno di legge in esame, che dovrebbero a suo parere essere modificati dalla Commissione.

In primo luogo egli si sofferma sul concorso per l'accesso alla magistratura, e in particolare, sul fatto di aver previsto, per l'ammissione al concorso, accanto a titoli professionali o culturali diretti a trasformarlo di fatto in un concorso di secondo grado, anche il semplice conseguimento della laurea, purché con una carriera sufficientemente brillante.

Pur ritenendo in astratto giusta e condivisibile la previsione della possibilità di partecipare al concorso anche per i neolaureati più brillanti, egli ritiene che all'atto pratico questa previsione rischia di aumentare indebitamente la platea dei partecipanti senza migliorarne la qualità, dal momento che finisce per favorire coloro che si laureano nelle università più corrive, in un contesto oltretutto - determinato dalle riforme degli ultimi 10 anni - di concorrenza al basso tra gli atenei, che cercano di guadagnare il maggior numero di iscritti e quindi di finanziamenti, offrendo corsi di laurea sempre più facili e con votazioni sempre più generose.

Egli ritiene poi quanto mai inopportuna la decisione di aumentare i componenti della Commissione di concorso, sulla base del discutibile assunto che la quantità produca una migliore qualità.

Il punto più delicato dell'intero sistema, comunque, è certamente quello rappresentato dalle valutazioni per la progressione in carriera.

Nel momento in cui si è scelto di abbandonare la strada del concorso, prevista dal decreto legislativo n. 160, in favore delle valutazioni periodiche, appare quanto mai necessario configurare queste ultime in maniera ben più efficace di quanto faccia il testo in esame, come del resto è stato rilevato dallo stesso relatore.

I criteri proposti infatti sono al tempo stesso ridondanti, fumosi e privi di oggettività il che, da un lato, determina il rischio di ridurre le valutazioni a mere formalità e, dall'altro, rappresenta una forte minaccia per l'indipendenza dei magistrati, completamente soggetti alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura, laddove si pensi che due valutazioni negative consecutive possano determinare addirittura la destituzione del magistrato.

Il senatore Castelli si sofferma quindi sulla necessità di dare soluzioni più equilibrate di quelle previste dal disegno di legge al problema della cosiddetta "doppia dirigenza", e a questo proposito invita i colleghi a tener conto che nell'audizione di venerdì i rappresentanti di tutti le organizzazioni sindacali dei dirigenti amministrativi della giustizia, ivi compresa la C.G.I.L. hanno manifestato una preferenza verso la formulazione originariamente adottata dal decreto legislativo n. 160, pur essendo comunque auspicabile un approfondimento della questione quanto mai delicata, anche perché non vanno sottovalutati i giustificati timori espressi dalla magistratura circa il rischio che facendo leva sulla possibilità di condizionare i dirigenti amministrativi nelle scelte concernenti la distribuzione delle risorse, l'Esecutivo possa in qualche misura ridurre l'autonomia dei magistrati dirigenti.

L'oratore si sofferma poi sulla questione della temporaneità degli incarichi direttivi.

E' evidente che questa può funzionare solo attraverso il sistema del soprannumero, che consente una collocazione adeguata per il magistrato dirigente che debba lasciare l'incarico. Quando però egli, in qualità di Ministro, aveva cercato di percorrere questa strada, si era imbattuto nel veto delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e della Presidenza della Repubblica, che avevano ritenuto che la collocazione in soprannumero fosse priva di adeguata copertura finanziaria, ed è pertanto singolare che l'attuale Governo, forse perché spera in un trattamento di favore che fu negato all'Esecutivo precedente, riproponga ora la soluzione della collocazione in soprannumero.

Egli chiede poi chiarimenti sugli effetti finanziari della nuova tabella degli stipendi dei magistrati adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 11.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [D'ONOFRIO](#) (UDC), il sottosegretario SCOTTI fa presente che il disegno di legge non modifica i decreti legislativi n. 106 del 2006, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, e n. 109 del 2006, in

materia di procedimenti disciplinari, che erano stati modificati dal Parlamento lo scorso luglio, se non per alcuni aspetti di coordinamento formale o per aspetti che non riguardano le modifiche a suo tempo introdotte dal Parlamento.

Il senatore [CENTARO](#) (FI), nel riservarsi di intervenire in discussione generale la prossima settimana, esprime perplessità circa il fatto che il comma 2-*bis* dell'articolo 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 12 dell'articolo 6, non incida in qualche misura sui principi dell'organizzazione degli uffici del pubblico ministero introdotti con il decreto legislativo n. 106 del 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
77^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame, che interviene sul decreto legislativo n. 160 del 2006 modificando alcuni degli aspetti più controversi della riforma dell'ordinamento giudiziario, primo fra tutti la cosiddetta separazione delle carriere.

Indubbiamente il testo in esame presenta anche numerosi difetti che potranno essere opportunamente corretti in questa sede, ed in proposito egli condivide le osservazioni e le proposte di modifica preannunciate dal relatore, senatore Di Lello, e dal senatore D'Ambrosio, ed anche molte delle osservazioni e delle perplessità cui ha dato voce nel suo intervento di ieri il senatore Castelli, ciò che fa ben sperare per quanto riguarda la possibilità di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Dopo aver condiviso la necessità, emersa da numerosi interventi, di un'attenta riflessione sulle norme che disciplinano l'accesso al concorso per l'ingresso in magistratura, l'oratore si sofferma sulle procedure di valutazione della professionalità di cui al nuovo testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 2 dell'articolo 2, osservando in proposito che, mentre è condivisibile la necessità da più parti prospettata di una riformulazione di tali criteri secondo un metro di maggiore oggettività, sarebbe anche opportuno diminuire la frequenza periodica delle valutazioni, che il testo in esame propone in quattro anni, soprattutto per evitare che una frequenza eccessiva, insieme alla discrezionalità dei criteri di valutazione, finiscano per costituire uno strumento di compressione dell'indipendenza del magistrato, anche rispetto all'influenza dell'associazione di categoria.

Sarebbe anche opportuno chiarire quali effetti producano due successive valutazioni di professionalità con giudizio "non positivo", questione che non è chiarita dal comma 11 del predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

Il senatore Casson si sofferma quindi sul nuovo testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 4, sempre dell'articolo 2, che disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, e in particolare i commi 4 e 6 che, nel proibire opportunamente il passaggio all'interno di uno stesso distretto, stabiliscono però una deroga a tale divieto quando si tratti di conferimento di funzioni direttive, una scelta che non appare giustificata da alcuna motivazione plausibile e che istituisce dunque una mera situazione di privilegio.

L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 11-*bis* che il comma 14 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 che,

nel disporre che il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro in cui ha sede l'ufficio, prevede la possibilità di un'autorizzazione a risiedere ad una distanza maggiore a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio. A suo parere le condizioni di tale deroga dovrebbero essere integrate con la condizione che la residenza del magistrato ad una distanza superiore a quella normalmente consentita non determini costi per l'amministrazione giudiziaria, dal momento che si è già verificato il caso di azioni di responsabilità contabile promosse con riferimento a situazioni in cui il dirigente di un ufficio giudiziario, autorizzato a risiedere lontano dalla sede, utilizzava automobili di servizio per recarsi a lavorare.

L'oratore segnala quindi quello che è, a suo parere, un errore materiale, vale a dire l'inserimento - operato dal comma 9 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 160 proposto dal comma 1 dell'articolo 2 - del Presidente del Tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive giudicanti di primo grado e non, come sarebbe corretto, tra quelle di secondo grado.

Egli si sofferma quindi sul comma 24 dell'articolo 6 nella parte in cui sostituisce l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ritenendo necessario chiarire in che modo i collocamenti fuori ruolo per incarichi elettivi incidono su un totale di duecentotrenta unità previsto dal comma 1 della novella proposta.

Sempre in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi elettivi, è certamente condivisibile la disposizione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 196-*bis* che il comma 25 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, e che dispone che il magistrato sia assegnato ad un distretto diverso da quello dove era ubicata la sua circoscrizione elettorale; tuttavia sarebbe opportuno stabilire un limite temporale a questa incompatibilità territoriale.

Il senatore Casson si sofferma poi su una serie di problemi relativi alle modifiche dell'ordinamento della magistratura militare di cui ai commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 6, e che saranno destinatari di specifici emendamenti.

Egli ritiene però che quello della magistratura militare sia un problema di portata più generale. Anche per effetto dell'abolizione della leva obbligatoria, infatti, il numero dei procedimenti davanti al Tribunale militare si è progressivamente ridotto negli ultimi anni, al punto che gran parte dei magistrati militari non ha più alcun lavoro da svolgere, come dimostra anche il fatto che, ben il quaranta per cento di loro ricopre incarichi extragiudiziari, contro la media del tre per cento dei magistrati ordinari. A suo parere la questione andrebbe risolta sopprimendo la magistratura militare, anche se ciò richiederebbe forse una modifica costituzionale, immaginando, così come viene proposto dal testo in esame per i giudici onorari, che la provenienza dalla magistratura militare possa costituire un canale privilegiato per la partecipazione al concorso in magistratura, ciò che consentirebbe di utilizzare la competenza professionale di questi magistrati.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) rileva preliminarmente che la discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario necessita di alcune chiarificazioni di ordine costituzionale. Egli infatti osserva che ogni intervento legislativo che disciplini l'ordinamento della magistratura deve tenere conto dell'autonomia che la Costituzione riconosce agli organi detentori del potere giudiziario.

L'oratore osserva che tale particolare riconoscimento costituzionale è caratteristico non soltanto della magistratura, ma anche di altre realtà istituzionali che, in ragione delle particolari funzioni che esse esercitano all'interno dell'ordinamento, il costituente ha voluto dotare di particolari forme di autonomia. In particolare il senatore fa riferimento all'università e agli istituti di alta formazione e ricerca, la cui indipendenza costituisce attuazione del principio costituzionale in base al quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Egli accenna quindi al regime giuridico delle confessioni religiose, in particolare alla necessità che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato avvenga attraverso le intese, al fine di assicurare loro il pieno diritto di autorganizzarsi secondo i propri statuti e di dialogare in una posizione di autonomia con le istituzioni pubbliche.

Infine l'oratore richiama la disciplina degli enti locali, ai quali la Costituzione riconosce un'autonomia normativa, amministrativa e fiscale, ricordando che l'articolo 5 della Costituzione stabilisce espressamente che la Repubblica, una e indivisibile, non costituisce, ma riconosce le autonomie locali e la loro particolare funzione nella definizione della forma di Stato.

Dopo aver ribadito la necessità che la Commissione trovi un punto di convergenza sul prioritario riconoscimento del carattere di autonomia che occorre attribuire alla magistratura, il senatore rileva che tale prerogativa costituzionale serve a tutelare il potere giudiziario anche nei confronti del Parlamento, onde evitare che quest'ultimo eserciti la sua funzione legislativa, comprimendo indebitamente le funzioni di un altro potere dello Stato.

Al riguardo l'oratore allerta il Governo sul rischio che il delicato equilibrio tra il potere legislativo e il potere giudiziario, in più occasioni compromesso nel corso della XIV legislatura, non venga ulteriormente alterato proprio da un disegno di legge - quale quello all'esame della Commissione giustizia - i cui intenti, ad avviso dei proponenti e della stessa attuale maggioranza parlamentare, sembravano essere del tutto diversi.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*), dopo aver ringraziato il relatore per aver messo in luce gli aspetti di maggiore criticità del disegno di legge in titolo, esprime una viva preoccupazione in ordine ai tempi eccessivamente ristretti con cui la Commissione è costretta ad esaminare il

disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Ciò essenzialmente a causa del ritardo con cui il Governo ha presentato alle Camere il provvedimento, ben sapendo che il decreto legislativo 160 del 2006 era stato sospeso fino al 31 luglio di quest'anno. A fronte di tale compressione dei tempi di esame, l'oratore evidenzia la vastità della materia oggetto di riforma, la quale eccede la semplice modifica del decreto legislativo n. 160 del 2006, dal momento che non si limita a disciplinare l'accesso in magistratura e le funzioni dei magistrati, ma interviene su ben undici ulteriori normative organiche che disciplinano materie altrettanto delicate.

L'oratore propone quindi, quale punto di mediazione tra opposte e confliggenti esigenze, lo stralcio di alcune materie che, non presentando carattere di assoluta priorità, possono essere esaminate successivamente in tempi congrui e con modalità opportune. In particolare l'oratore ritiene ipotizzabile stralciare la materia disciplinare, l'organizzazione delle procure, le norme afferenti al Consiglio superiore della magistratura, nonché la disciplina della magistratura militare. In caso contrario il Parlamento si troverebbe ad approvare in tre mesi ciò che nella XIV legislatura richiese un *iter* legislativo di tre anni.

L'oratore passa quindi ad illustrare gli aspetti del disegno di legge che egli ritiene meritevoli di più incisive correzioni da parte del Parlamento.

Quanto all'accesso in magistratura, il senatore rileva che esso è consentito, oltre che in virtù di un concorso di secondo grado riservato a chi ha maturato particolari esperienze, anche a laureati che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 107/110 e una media notevolmente alta nei singoli esami. Tale irragionevole equiparazione tra un neo laureato, pur brillante, e coloro che abbiano maturato una particolare esperienza professionale o che abbiano, dopo la laurea, concluso con profitto la pratica forense, appare oltremodo foriera di ingiustizie in ragione della disomogeneità dei criteri utilizzati dalle diverse università italiane. Al riguardo, al fine di correggere tale ingiustificata previsione, l'oratore propone l'inserimento dell'ulteriore requisito del dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al concorso in magistratura.

Quanto alla composizione delle commissioni di concorso, l'oratore critica il fatto che essa sia quasi esclusivamente costituita da membri togati, al fine di consentire, a suo avviso, che la selezione dei magistrati sia sostanzialmente controllata da membri interni alla magistratura. Dopo avere espresso l'inopportunità della previsione di un elenco di magistrati disponibili a far parte della commissione, essenzialmente per il rischio di produrre fenomeni distorsivi, l'oratore evidenzia la palese disparità di trattamento rispetto alla presenza dei professori universitari la cui partecipazione - a differenza di quella dei magistrati - si configurerebbe come un obbligo d'ufficio. L'oratore auspica anche la presenza, all'interno della Commissione di concorso, di avvocati patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori con una conseguente riduzione del numero dei magistrati.

L'oratore esprime quindi notevoli perplessità in ordine all'abbassamento del numero degli anni di esercizio della funzione in magistratura per ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati, considerando oltretutto che la professione di avvocato richiede una specificità ed una qualificazione professionale che non possono considerarsi di per sé assicurate dall'esercizio della funzione di magistrato.

Quanto alla composizione del consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura, l'oratore critica l'accentramento delle nomine in capo al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, nonché l'irrituale ruolo prioritario che a tali organi è attribuito per la nomina della componente accademica e forense, ritenendo preferibile che, per ragioni di omogeneità con la componente togata, gli accademici siano nominati dal Consiglio universitario nazionale, mentre gli avvocati siano scelti dal Consiglio nazionale forense.

L'oratore si sofferma quindi sulla composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, criticando l'esclusione della presenza di diritto, al suo interno, del Presidente del Consiglio nazionale forense. Al riguardo egli rileva che tale esclusione costituisce un arretramento in ordine al necessario pluralismo interno agli uffici giudiziari e tradisce la volontà di sottrarre, alle rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, un ruolo fattivo nell'amministrazione della giustizia.

Quanto alla composizione dei Consigli giudiziari, l'oratore, dopo aver espresso nuovamente la sua critica in ordine all'assenza di rappresentanti della classe forense, dichiara di condividere l'esclusione delle componenti politiche.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sui criteri di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, rilevando l'inopportunità di una relazione diretta tra il numero degli ammessi e i posti fissati per l'accesso in magistratura, l'oratore si sofferma sul passaggio di funzioni. Al riguardo ritiene che la norma che vieta il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, all'interno della stessa Corte d'appello, non appare sufficiente a garantire il

principio di separazione funzionale, espressione del principio costituzionale del giusto processo. Egli fa riferimento in particolare a quelle regioni in cui vi sono più Corti di appello, ove può verificarsi che un magistrato, dopo aver indagato su reati che coinvolgono l'intero tessuto regionale, passi poi, per quegli stessi reati, a funzioni giudicanti. L'oratore propone quindi che, nell'ipotesi in cui la regione ove il magistrato presta servizio sia divisa in più distretti, il passaggio possa essere consentito esclusivamente in un distretto di una delle regioni limitrofe. Quanto alla previsione che tale divieto sia operativo dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge, l'oratore ritiene che un rinvio così protratto nel tempo rischia di vanificare completamente la portata della norma.

Il senatore rileva quindi che la regola generale secondo cui il passaggio di funzioni è subordinato ad una serie di requisiti subisce una vistosa eccezione nel caso di mutamento di funzioni in un diverso circondario dello stesso distretto di Corte di appello, quando si proceda al conferimento delle funzioni direttive. L'oratore ritiene quindi opportuno eliminare l'espressione "di norma", previsto all'articolo 2, comma 4, del novellato decreto n. 160 del 2005.

Per quanto riguarda la normativa sui fuori ruolo, egli ricorda come, nel corso della XIII legislatura, la maggioranza di centro-sinistra si fosse spesa per limitare il numero dei magistrati fuori organico, prevedendo, in particolare nella legge n. 48 del 2001, un limite di magistrati destinati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.

L'oratore, dopo aver rilevato come, dai dati disponibili sul sito *internet* del Consiglio superiore della magistratura, il numero dei magistrati fuori ruolo oscilla attualmente fra le duecentosessanta e le duecentosettanta unità, rileva incongrua la previsione, contenuta nei commi da 24 a 26 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, della previsione di duecentotrenta unità quale limite massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, dal momento che, poichè è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, il limite massimo sale a duecentosessanta unità. Se poi a questo numero si aggiungono le numerose ipotesi non computate, si arriva a trecentotrentatre unità. Tale limite viene poi superato in modo imprecisato se si considerano anche i collocamenti fuori ruolo relativi ad incarichi presso gli organi costituzionali, cui vanno inevitabilmente aggiunti i magistrati eletti al Parlamento europeo e presso gli enti locali, nonché i magistrati collocati fuori ruolo per finalità di cooperazione giudiziaria internazionale. L'oratore ritiene quindi che la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo rappresenta una netta inversione di tendenza sia rispetto all'azione svolta dalla maggioranza di centro-sinistra nella XIII legislatura sia rispetto alla tendenza in atto nella recente legislazione in materia di ordinamento giudiziario, ritenendo che, a fronte della crisi di efficienza del sistema-giustizia, un segnale virtuoso poteva essere costituito da una riduzione drastica del numero dei magistrati distolti dallo svolgimento delle funzioni proprie.

Quanto infine alla valorizzazione dei dirigenti di cancelleria, l'oratore osserva che le modifiche prospettate al decreto legislativo n. 240 affievoliscono di molto le responsabilità dei dirigenti, riducendone i compiti gestionali e concentrando di nuovo il potere in capo al magistrato-capo dell'ufficio. Al riguardo l'oratore ritiene invece opportuno sollevare i magistrati da tali compiti attribuendoli, ai fini di una loro più completa valorizzazione professionale, ai dirigenti amministrativi.

Il senatore **CENTARO(FI)**, dopo aver dichiarato di condividere gran parte delle osservazioni del senatore Manzione, esprime forti riserve sul ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge, evidenziando altresì come la stessa molteplicità di incertezza sul contenuto effettivo della riforma fa inevitabilmente sorgere molti interrogativi sui possibili condizionamenti ai quali la magistratura italiana ha sottoposto il Governo nella fase di elaborazione del disegno di legge.

Pur ritenendo inevitabile l'accantonamento di una radicale distinzione di funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante, rileva che la soluzione adottata dal Governo sia sostanzialmente inadeguata, non soltanto per le ragioni dovute alla presenza di più distretti in una stessa Regione, ma anche a causa di una non giustificata differenziazione di disciplina tra i sostituti procuratori e i capi degli uffici giudiziari. Per questi ultimi infatti non operano le limitazioni previste per i primi, potendo i magistrati che acquisiscono la titolarità dell'ufficio passare di funzioni anche all'interno dello stesso distretto, purché trasferendosi ad un altro circondario. L'oratore palesa notevoli perplessità su tale previsione anche in ragione del fatto che, ai sensi del decreto legislativo n. 109, così come modificato con la legge n. 269 del 2006, è attribuita al capo dell'ufficio la titolarità esclusiva dell'azione penale e notevoli poteri di indirizzo e di limitazione del possibile dissenso dei sostituti procuratori in ordine alle modalità di svolgimento delle indagini.

L'oratore non trova inoltre giustificato - neanche con argomentazioni di carattere tecnico-operativo - prevedere che il meccanismo del passaggio da una funzione a un'altra sia operativo solo dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Egli osserva, infatti, che, nella maggior parte dei casi, vi sarà una tendenza alla permanenza nelle stesse funzioni. Per quanto riguarda il Consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura, l'oratore critica la riduzione notevole della presenza di avvocati i quali, oltretutto, vengono nominati dal Ministro della giustizia senza che intervenga il Consiglio nazionale forense. Tale previsione palesa, ad avviso del senatore, il tentativo di valorizzare la presenza egemonica della magistratura all'interno di un organo di tale rilievo.

Quanto ai criteri di accesso, l'oratore critica la equiparazione tra il concorso di secondo grado, riservato a coloro che hanno maturato una notevole esperienza, anche professionale, e i laureati più brillanti, ritenendo tale duplice canale foriero di disomogeneità e di disaggregazione.

L'oratore esprime quindi valutazioni positive sul fatto che il Governo abbia deciso di mantenere, nonostante le resistenze della stessa maggioranza di centro-sinistra, la Commissione esterna al Consiglio superiore della magistratura ai fini di una più oggettiva valutazione dei magistrati ammessi alle funzioni di legittimità, osservando che, ai fini del conferimento di così delicate funzioni, occorre valutare che il magistrato sia effettivamente munito degli strumenti culturali e metodologici per poterle svolgere.

Quanto alla temporaneità degli incarichi e ai criteri per la conferma dell'incarico, l'oratore critica le disparità di trattamento che sussistono tra i titolari di incarichi semidirettivi e i titolari di incarichi direttivi, ritenendo incongruo che questi ultimi, a differenza dei primi, siano costretti a misurarsi con gli altri candidati, rischiando quindi maggiormente una valutazione negativa e un possibile diniego nella conferma dell'incarico.

Per quanto concerne i Consigli direttivi, l'oratore ritiene che non debba configurarsi nessuna ipotesi di nomina d'ufficio da parte del Consiglio superiore della magistratura, a meno che due elezioni consecutive non vadano deserte, o a meno che tutti i candidati siano risultati inidonei.

Per quanto concerne la riforma del Consiglio superiore della magistratura, il senatore esprime chiaramente la sua contrarietà all'inserimento della disciplina dell'organo di autogoverno della magistratura all'interno del disegno di legge in titolo, preferendo discutere in altro momento un tema così delicato e rilevante.

Il senatore si sofferma quindi sulla Scuola superiore della magistratura, ritenendo opportuno prevedere l'attribuzione esclusiva a tale organismo dei compiti di osservazione e di aggiornamento professionale dei magistrati. Ciò al fine di evitare che il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha meritoriamente svolto una funzione di supplenza negli anni passati, possa continuare a svolgere attività formativa parallela, di fatto esautorando e delegittimando l'attività didattica della Scuola.

Per quanto concerne il personale non togato dell'amministrazione della giustizia, l'oratore ritiene che la soluzione adottata dai decreti legislativi appariva più coerente e più convincente, dal momento che esaltava al massimo il potere degli uffici amministrativi in ordine alla organizzazione del personale e dell'attività dell'ufficio stesso. In tal modo oltretutto il magistrato era sollevato da compiti non strettamente legati alle sue funzioni istituzionali.

Per quanto concerne infine l'ordinamento della magistratura militare il senatore ritiene più idonea una legge *ad hoc* anche in considerazione del fatto che i giudici militari svolgono funzioni limitate e particolari sia in ordine ai soggetti su cui è esercitata la giurisdizione sia in ordine ai tipi di reato perseguiti e alle procedure adottate.

L'oratore ribadisce infine il suo rammarico per la mancata realizzazione di una coerente separazione delle funzioni, principio certamente non dettato da una volontà di asservimento della magistratura al potere esecutivo anche per ragioni di opportunità politica dovuta al regime di alternanza che caratterizza il sistema maggioritario in Italia.

Ciò che a suo avviso costituisce un male endemico è invece la ritrosia culturale della magistratura italiana nel ritenere che il passaggio dalla unicità delle funzioni alla loro differenziazione costituisca un rischio per la tenuta del sistema giudiziario e per le prerogative costituzionali di cui esso è circondato.

Pur ritenendo da sempre che un miglioramento del servizio giustizia passi inevitabilmente e prioritariamente attraverso una riforma dei codici di procedura, l'oratore ritiene che i decreti legislativi di attuazione della legge delega, approvata nel corso della XIV legislatura, rappresentavano un'occasione preziosa per un rinnovamento dell'organizzazione giudiziaria italiana, rispetto alla quale il disegno di legge del Governo - all'esame della Commissione - costituisce un inevitabile arretramento.

Il senatore VALENTINO (AM), nel dichiarare che non interverrà su aspetti specifici del disegno di legge, in relazione ai quali esprimerà le sue osservazioni attraverso gli specifici emendamenti, esprime però, a nome del suo Gruppo, vivo disagio per un disegno di legge che, presentato a seguito dell'ampio accordo verificatosi in Commissione in ordine all'opportunità di trovare anche rispetto alla riforma dell'ordinamento giudiziario soluzioni condivise - così come era avvenuto per le norme sui provvedimenti disciplinari e sull'organizzazione del pubblico ministero - si presenta invece animato da uno spirito di acritica contrapposizione con gli orientamenti del decreto legislativo n. 160 del 2006, e in assoluta distonia rispetto alle esigenze cui quel testo intendeva dare risposta, persino a quelle che rispondono a diffuse ed evidenti aspettative della pubblica opinione.

In particolare, egli osserva come il testo in esame rechi una radicale controriforma rispetto ai due elementi qualificanti della distinzione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante - problema che il decreto legislativo n. 160 risolveva comunque attestandosi su una frontiera assai meno avanzata rispetto a quella rappresentata dalla separazione delle carriere - e soprattutto le norme per la progressione in carriera dei magistrati.

Certamente vi era da parte dell'opposizione la più ampia disponibilità a confrontarsi con la maggioranza sulla necessità di configurare una disciplina dei concorsi per l'ammissione alle funzioni superiori assolutamente garantista. Ma non può in alcun modo essere condivisa la scelta di un radicale abbandono del sistema dei concorsi e un favore di un sistema di progressione in carriera fondato su valutazioni periodiche basate su parametri la cui ineffabilità fa intravedere sullo sfondo criteri reali di ben altra natura per l'assegnazione degli incarichi superiori.

La crisi della giustizia ha certamente cause molteplici e complesse; tuttavia è dovere del legislatore garantire ai cittadini, quale imprescindibile presupposto per la soluzione di tali crisi che, ad una funzione così delicata siano preposti i soggetti migliori sotto il profilo giuridico, intellettuale e umano, e l'effettività di un giudizio oggettivo diretto ad assicurare tale finalità può essere garantita solo da un concorso in cui si confronti lo spessore culturale di più soggetti in competizione tra loro.

L'alternativa non può che essere quel pigro automatismo delle carriere giudiziarie i cui guasti sono evidenti per tutti; in questo senso sarebbe anzi di estrema utilità trarre maggior profitto rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi dalla disposizione recata dall'articolo 106 della Costituzione che consente di nominare giudici di cassazione giuristi di chiara fama non provenienti dalla magistratura; tale norma è oggi negletta specialmente perché è la limitatezza stessa del ricorso a tale nomina che condanna i giudici della cassazione non provenienti dalla magistratura ad un ruolo marginale, ma qualora - ad esempio riservando ai candidati laici una percentuale fissa dei posti da attribuire ogni anno in cassazione - si facesse maggior ricorso a tale norma costituzionale, si potrebbe attivare un circuito virtuoso che consentirebbe alla suprema corte di giovare di esperienze diverse da quelle maturate nel corso di una vita trascorsa nell'ordine giudiziario.

Il senatore Valentino conclude auspicando che si cerchino spazi di convergenza tra la maggioranza e l'opposizione ma al tempo stesso osservando come tali spazi non si potranno trovare se non attraverso la radicale messa in discussione di alcune delle scelte fondamentali recate dal provvedimento.

Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

indi del Vice Presidente

MANZIONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE), dichiara preliminarmente di voler rispondere alle numerose questioni sollevate nel corso della discussione generale, tenendo anche conto delle audizioni informali dei rappresentanti delle diverse categorie interessate dalla riforma, svolte il 4 maggio scorso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, pur essendo consapevole della necessità di procedere ad una riforma che risponda essenzialmente non tanto ad interessi di categoria, quanto piuttosto alle aspettative del popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata.

Il senatore osserva quindi la necessità di procedere ad uno stralcio di alcune parti del disegno di legge, al fine di consentire che esso possa essere esaminato ed approvato, quantomeno da un ramo del Parlamento, entro il 31 luglio di quest'anno. Ciò anche in ragione del cospicuo numero di emendamenti che certamente saranno presentati sia in Commissione che in Assemblea.

Al riguardo egli suggerisce di stralciare le disposizioni in materia di disciplina dei magistrati, non tanto perché essa non sia necessaria e, per certi aspetti, condivisibile, quanto piuttosto perché ciò eviterebbe le possibili critiche dell'opposizione sulle modalità con cui si è proceduto alla sua definizione.

Ritiene altresì meritevole di stralcio la disciplina relativa al Consiglio superiore della magistratura. La modifica della composizione dell'organo di autogoverno della magistratura, in ordine alla quale egli dichiara di non essere contrario, ritenendo altresì auspicabile che ad esso vengano conferiti compiti di valutazione, suscita però non poche critiche da parte dell'opposizione ed è motivo di conflittualità anche all'interno della maggioranza.

Il senatore ritiene inoltre opportuno stralciare la disciplina della magistratura militare non solo perché l'esiguo numero dei processi pendenti non rende la questione di particolare allarme sociale, ma anche perché la proposta di istituire tre tribunali militari e due sezioni distaccate, seppure mira ad una riduzione del numero dei magistrati militari, può determinare possibili paralisi nell'attività giudiziaria in corso, vanificando del tutto gli interventi virtuosi contenuti nel disegno di legge in titolo.

Il relatore passa quindi all'esame delle questioni più rilevanti.

Innanzitutto egli ritiene giusto espungere la norma che consente al magistrato ammesso alla prima valutazione di iscriversi all'albo degli avvocati.

Quanto alla normativa sull'accesso, pur palesando la difficoltà di individuare una soluzione adeguata, il relatore ritiene comunque opportuno, anche alla luce degli orientamenti emersi in Commissione, eliminare qualsiasi riferimento al voto di laurea, non essendo tale criterio adeguato per giustificare un accesso diretto al concorso in magistratura. Al riguardo, pur riconoscendo che i criteri di accesso possono essere molteplici e cambiare alla luce della esperienza, ritiene meritevole di attenzione la soluzione, prospettata dal senatore Manzione, di prevedere il dottorato di ricerca come titolo abilitante alla partecipazione al concorso.

Il senatore passa quindi alle valutazioni di professionalità che costituiscono - a suo avviso - una nota di distinzione notevole rispetto alla "riforma Castelli". Dopo aver ribadito che la molteplicità dei parametri previsti dal disegno di legge ai fini della valutazione dei magistrati rischia di produrre nuovamente valutazioni *standard* non selettive, propone alternativamente la riduzione dei criteri ovvero il mantenimento dei parametri così come previsti nel disegno di legge, con la attribuzione però al Ministro della giustizia del compito di presentare periodicamente al Parlamento una valutazione approfondita in ordine alla effettività di tale metodo di valutazione e agli esiti che esso ha prodotto.

Quanto alla questione relativa alla valutazione specifica dei giudici cui assegnare funzioni di legittimità, il relatore condivide ciò che ha affermato il senatore Centaro, in ordine alla opportunità di specificare che membri della commissione giudicante siano magistrati che esercitano di fatto funzioni di legittimità. Al riguardo il senatore evidenzia l'opportunità di escludere dalla Commissione i professori universitari e di sostituirli con magistrati di legittimità onde evitare giudizi fondati esclusivamente su parametri scientifico-accademici.

Quanto agli effetti del parere della Commissione, il relatore auspica che l'attuale sistema, che prevede, in capo al Consiglio superiore della magistratura, l'onere di motivazione, qualora esso si discosti dal parere della Commissione, sia sostituito da un sistema in base al quale il parere della Commissione costituisca esclusivamente uno degli elementi istruttori a disposizione dell'organo di autogoverno della magistratura. Ciò essenzialmente al fine di evitare che il parere sia di fatto vincolante.

Il relatore esprime quindi alcune valutazioni sulla opportunità di modificare la disposizione che vieta al magistrato, salvo esigenze di servizio, di essere assegnato a funzioni requirenti o ad altre cariche monocratiche dopo il tirocinio. La critica alla deroga consentita a tale divieto - deroga che nasce dalla preoccupazione che al termine del tirocinio potrebbero non risultare disponibili incarichi collegiali, sufficienti per tutti i giovani magistrati - è giustificata anche dal fatto che, nel disegno di legge, è contenuta una norma che consente di ridurre il periodo di tirocinio alla metà. Il relatore rileva quindi che o si modifica quest'ultima disposizione, nel senso di prevedere obbligatoriamente e inderogabilmente un tirocinio quadriennale, ovvero si stabilisce un inderogabile divieto di ricoprire funzioni requirenti o altre cariche monocratiche al termine del periodo di tirocinio.

Quanto al tema del passaggio di funzioni, il relatore ritiene che il divieto di permanere all'interno dello stesso distretto al momento del passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante o viceversa debba valere non soltanto per i sostituti procuratori, ma anche per i capi degli uffici. Egli suggerisce che, nelle Regioni ove vi sono più distretti, il magistrato che chiede il passaggio da una funzione ad un'altra cambi Regione.

Per quanto riguarda invece la disciplina della Scuola superiore della magistratura, l'oratore rileva che debbano essere corretti i criteri di nomina dei membri del comitato direttivo, ritenendo che i componenti non togati, avvocati e docenti universitari, siano nominati dagli organi rappresentativi delle rispettive categorie.

Quanto alla composizione degli organi direttivi della Cassazione e dei Consigli giudiziari, l'oratore ritiene che debba essere mantenuta la soluzione adottata dal decreto legislativo n. 160 del 2006, che prevedeva la presenza di diritto del Presidente del Consiglio nazionale forense per quanto riguarda il Consiglio direttivo della Cassazione e il Presidente del rispettivo Consiglio dell'ordine per quanto concerne i Consigli giudiziari. Al riguardo egli osserva che la presenza istituzionale degli organi di vertice degli ordini consente di evitare possibili collusioni tra i magistrati e gli avvocati scelti per comporre i Consigli giudiziari, evitando altresì l'opposto rischio che nessun avvocato decida di candidarsi al Consiglio onde evitare possibili ritorsioni da parte dei giudici. Dal momento che la presenza di avvocati nel Consiglio forense costituisce un primo fondamentale elemento per stemperare il conflitto endemico fra la classe forense e l'ordine dei magistrati, il relatore propone altresì che i rappresentanti della professione forense, presenti nel Consiglio direttivo della Cassazione e nei Consigli giudiziari, siano abilitati a discutere e

concorrano a decidere su tutte le questioni all'ordine del giorno, assumendo quindi la stessa dignità istituzionale dei membri togati. L'oratore auspica inoltre che vengano affidati ai Consigli giudiziari compiti e poteri più incisivi in ordine alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari su cui hanno competenza.

Facendo seguito ad una precisa richiesta avanzata dall'Associazione nazionale magistrati, il relatore palesa l'opportunità di abilitare i Consigli giudiziari a concedere ai magistrati l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne, al fine di sollevare il Consiglio superiore della magistratura dalle notevoli incombenze burocratiche richieste nell'adempimento di tali funzioni.

Il relatore svolge quindi alcune considerazioni sugli obblighi domiciliari dei magistrati, rilevando che possa essere soppresso l'obbligo di domicilio entro i quaranta chilometri dal luogo di lavoro, anche in considerazione del fatto che molte sono le deroghe autorizzate dal Consiglio superiore della magistratura. In alternativa l'oratore ritiene possibile mantenere la disciplina vigente, purché si specifichi che i costi degli spostamenti siano interamente a carico dei magistrati che hanno ottenuto l'autorizzazione a vivere oltre il limite legislativamente previsto. Quanto alle questioni sollevate dal senatore Castelli in ordine alla mancata copertura finanziaria della collocazione in sovrannumero e in ordine ai possibili effetti finanziari prodotti dalla nuova tabella degli stipendi dei magistrati, l'oratore chiede al Governo che fornisca adeguati chiarimenti in materia.

Il relatore auspica infine una modifica della normativa relativa ai magistrati fuori ruolo, condividendo le perplessità di quanti hanno messo in luce il rischio che il numero effettivo dei fuori ruolo oltrepassi un limite tollerabile.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario SCOTTI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la qualità e il livello della relazione e del dibattito, manifestando l'assoluta disponibilità del Governo ad un confronto privo di pregiudiziali e diretto a favorire il miglioramento del testo.

Venendo al merito delle osservazioni critiche emerse nel corso degli interventi, il sottosegretario si sofferma in primo luogo sulla questione dell'ammissione alla partecipazione al concorso in magistratura, accanto a candidati muniti di titoli ulteriori rispetto alla laurea, anche dei laureati più meritevoli.

Tale norma è, diretta a favorire l'accesso in magistratura dei giovani laureati particolarmente qualificati, sia al fine di ridurre quegli elementi di sperequazione sociale che sono in una certa misura insiti nel concorso di secondo grado - che richiede di ritardare l'accesso alla vita professionale - sia perché le necessità stesse della magistratura fanno spesso preferire nei primi anni di servizio giudici più giovani. Si è proposto da taluni di integrare la lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 con la previsione del conseguimento del dottorato di ricerca, una proposta che si può condividere purché venga allora eliminato il requisito del voto di laurea e di carriera universitaria, perché altrimenti questa categoria risulterebbe svantaggiata rispetto a quella rappresentata da coloro che hanno frequentato la scuola di specializzazione forense.

Per quanto poi riguarda la Commissione di concorso, il sottosegretario osserva che, mentre l'aumento dei componenti è reso necessario dall'inserimento della quarta prova scritta e dalla necessità di sveltire le procedure di correzione degli elaborati, l'assenza degli avvocati tra i membri della Commissione tiene conto da un lato del fatto che i docenti nominati sono quasi sempre anche avvocati, e dall'altro della tendenza degli avvocati stessi a sottrarsi ad una simile *corvée*.

Nel confermare l'indisponibilità del Governo a reintrodurre l'obbligo di scelta iniziale fra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, l'oratore si sofferma sulle critiche da taluni formulate al comma 9 dell'articolo 1 nella parte in cui, lettera c), equipara il servizio di magistratura all'abilitazione forense. Il Governo non ha nulla in contrario ad eliminare tale norma, che però non è un'innovazione perché già prevista dall'ordinamento della professione di avvocato; in realtà la formulazione proposta ha carattere restrittivo perché, diversamente da quanto avveniva dal passato, non consente l'esercizio della professione forense al giovane che abbia abbandonato la magistratura, se non sulla base del conseguimento di valutazioni positive di professionalità.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Casson circa il non corretto inserimento dell'incarico di Presidente del tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive di primo grado, il rilievo è giusto, anche se più che tra le funzioni di secondo grado sembrerebbe congruo inserire la figura tra le funzioni elettive elevate di primo grado.

Il sottosegretario Scotti si sofferma quindi sulle numerose critiche - scarsa oggettività, troppo stretta periodicità, conseguenze non chiare di un giudizio negativo seguito da uno non

positivo - che sono state avanzate nei confronti delle norme sulle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 2.

In realtà egli ritiene che la tipicizzazione dei criteri valutativi nelle categorie di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, in combinazione con gli articolati parametri diagnostici previsti per ciascuna categoria, dia sufficienti garanzie di oggettività, anche alla luce dell'ulteriore specificazione dei criteri e delle modalità di giudizio rinviata al regolamento del Consiglio superiore della magistratura.

Quanto al quadriennio, tale periodo è parametrato sulle modalità di progressione della carriera; comunque il Governo è disposto a valutare qualsiasi suggerimento diretto a migliorare il sistema.

Per quanto riguarda il caso del giudizio negativo seguito da un giudizio "non positivo", le conseguenze della reiterazione dei giudizi non positivi sono il blocco della dinamica salariale oltre, evidentemente, agli effetti sulla possibilità di concorrere ad una serie di funzioni.

Ovviamente sono possibili norme di maggior rigore, ma se si stabilisce che due giudizi negativi possono portare alla dispensa dal servizio, è evidente che qualora i giudizi siano "non positivi" tale drastica decisione può avvenire solo dopo un maggior numero di reiterazioni.

L'oratore ritiene che queste considerazioni debbano tranquillizzare chi teme che il sistema proposto per l'avanzamento delle carriere possa essere meno rigoroso di quello dei concorsi, che è stato ritenuto dal Governo non praticabile sia perché sottrae magistrati dall'impegno quotidiano, sia perché finisce per privilegiare criteri di valutazione accademica rispetto a quelli che prendono in considerazione la concreta attività professionale prestata dal magistrato.

Per quanto riguarda la commissione per la valutazione preliminare per l'accesso alla cassazione, il rappresentante del Governo condivide l'osservazione di chi ha richiesto che ne facciano parte solo magistrati che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità.

Egli si sofferma poi sulla proposta del senatore Valentino di favorire un ricorso molto maggiore alla facoltà, prevista dall'articolo 106 della Costituzione, di ammettere alla Cassazione valenti giuristi non provenienti dalla magistratura; pur condividendo le considerazioni circa i vantaggi che la Cassazione ricaverebbe da una maggiore apertura ad altre esperienze professionali, egli fa presente che già esiste una legge applicativa dell'articolo 106 e che ha finora dato risultati deludenti, dato lo scarso interesse di avvocati affermati e di titolari di cattedre universitarie ad accedere in età avanzata alla magistratura.

Quanto alle problematiche concernenti il mutamento tra la funzione requirente e quella giudicante e viceversa, il sottosegretario manifesta disponibilità a rivedere la deroga dall'obbligo di mutamento di distretto prevista per i capi degli uffici, nonché la postefficacia di quattro anni della norma stessa, postefficacia che peraltro era stata determinata dall'esigenza di garantire la continuità degli uffici.

Quanto alla questione della temporaneità degli incarichi direttivi, il sottosegretario difende la scelta del Governo di evitare una semiautomaticità della conferma del capo dell'ufficio, come avviene per i semidirettivi, realizzando invece un concorso aperto che garantisca una vera competitività sia pure con un titolo preferenziale per l'uscente.

Per quanto riguarda la questione della possibilità di rientrare in soprannumero, egli ritiene che non vi siano problemi di copertura finanziaria perché il magistrato in soprannumero reca con sé il suo stipendio, e se lascia un vuoto questo non viene coperto con attività di supplenza distintamente retribuite, ma attraverso supplenze interne senza ulteriori oneri.

Il sottosegretario poi fa presente che la nuova tabella A, allegata al disegno di legge in virtù dell'articolo 2, non determina alcun incremento delle retribuzioni dei magistrati, e quindi non reca oneri, ma aggiorna l'ormai più che superata tabella del 1981, che era oltretutto espressa in lire, sulla base delle retribuzioni vigenti. A tale proposito consegna agli atti della Commissione delle tabelle che chiariscono gli effettivi importi della retribuzione dei magistrati. In realtà l'unica maggiore spesa registrata dalla tabella, e per la quale è prevista idonea copertura, è quella derivante dall'anticipo di sei mesi del primo scatto retributivo previsto per gli uditori giudiziari.

Il sottosegretario Scotti si sofferma dunque sull'articolo 3 dedicato alla Scuola della magistratura.

In primo luogo manifesta disponibilità alla richiesta che il Ministro o il Consiglio superiore della magistratura - cui comunque deve competere la nomina dei membri del Consiglio direttivo - scelgano quelli non provenienti dalla magistratura sulla base di designazioni degli organismi di appartenenza.

Nel confermare la competenza esclusiva della Scuola, il sottosegretario Scotti si sofferma sulla questione delle sedi, facendo presente che mentre il testo del decreto legislativo n.160 ne distingue la competenza per bacini di utenza, il testo in esame preferisce immaginare diversi

criteri di competenza, ad esempio per materia d'insegnamento, al fine di garantire l'unitarietà culturale della magistratura e di evitare la formazione di differenziate scuole di pensiero "geografiche".

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Caruso, il sottosegretario Scotti fa presente che l'individuazione delle sedi tiene conto di un confronto intervenuto tra l'attuale Ministro della giustizia ed il suo predecessore, anche a seguito dell'indisponibilità manifestata dalla sede di Catanzaro preventivamente individuata.

Il senatore **CARUSO** (AN) prende atto dei chiarimenti offerti sul punto dal sottosegretario, ma rileva che la prassi adottata per la scelta delle sedi non appare conforme a quanto fu previsto in occasione dell'approvazione della legge delega.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver rilevato, con riferimento all'articolo 4, che l'esclusione degli avvocati dalle sedute in cui il Consiglio giudiziario esprime parere sui giudici del distretto è destinata a tutelare la reciproca autonomia dei magistrati e degli avvocati, si sofferma sull'articolo 5, osservando che le modifiche alla formulazione recata dal decreto legislativo n. 160 del 2006 sono dirette unicamente a chiarire i rapporti e coinvolgere maggiormente dirigenti e magistrati con funzioni semidirettive nella gestione degli uffici.

Il sottosegretario Scotti passa poi all'esame delle obiezioni formulate sul complesso di interventi recati dall'articolo 6.

Per quanto riguarda la proposta di soppressione del comma 17 e dei commi dal 37 al 43, egli osserva che mentre il comma 17 appare necessario a definire con chiarezza il ruolo e la funzione dei procuratori aggiunti, le altre disposizioni suddette sono tutte finalizzate alla correzione di refusi e alla definizione di norme di coordinamento.

Egli manifesta poi disponibilità ad accogliere l'indicazione di sottoporre la deroga all'obbligo di residenza alla duplice condizione che non vi siano pregiudizi per il servizio e che non vi siano costi per l'amministrazione.

Nel manifestare la propria disponibilità a valutare lo stralcio delle norme sul Consiglio superiore della magistratura, fa presente come queste siano dirette a consentire al Consiglio di far fronte ai carichi di lavoro che derivano dal nuovo sistema di valutazione quadriennale.

E' stato altresì osservato, quanto alla questione dei fuori ruolo, che con le eccezioni previste il loro numero potrebbe salire, rispetto a quello prefissato di duecentotrenta, anche di circa cento unità.

Le eccezioni però sono determinate da leggi speciali, delle quali bisognerà tenere conto se si intende rivedere questa norma.

Quanto alla questione della magistratura militare, il Ministero della giustizia non ha inteso in alcun modo legiferare in materie che non sono di sua competenza, ma semplicemente dare risposte ad un disagio manifestato dai magistrati militari.

Egli ritiene comunque che sia possibile stralciare i commi dell'articolo 7 relativi alla riforma della giustizia militare e alla rideterminazione degli organici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono il ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente **SALVI** ricorda che alle 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che, dopo essere stati numerati e stampati, saranno pubblicati in allegato alla prossima seduta.

Come era stato precedentemente stabilito, egli avverte che è stato costituito un Comitato ristretto che svolgerà un esame preliminare del testo e degli emendamenti, presieduto dal relatore, senatore Di Lello Finuoli, e composto, su designazione dei Gruppi, dai senatori: Barbieri, Bulgarelli, Casson, Castelli, Centaro, D'Onofrio, Pistorio, Rubinato, Salvi e Valentino, che si riunirà a partire dalle 14 di domani.

Dopo un breve intervento del senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) e del senatore **CASSON** (*Ulivo*), il PRESIDENTE propone di integrare il Comitato ristretto designando come suoi componenti anche i vice presidenti di Commissione, senatore Manzione e senatore Ziccone, ricordando altresì che tale Comitato è aperto a tutti i senatori che vorranno prendervi parte.

La Commissione concorda.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente **SALVI** comunica che il comitato ristretto ha terminato i suoi lavori, in esito ai quali il relatore ha presentato quattro emendamenti integralmente sostitutivi dei primi quattro articoli del disegno di legge.

Nell'invitare il relatore ad illustrarli, il Presidente chiarisce che restano validi gli emendamenti già presentati al disegno di legge del Governo, che saranno pubblicati in allegato alle sedute nei quali saranno illustrati ed eventualmente votati, e che sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)**, dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 1.1000, 2.1500, 3.1000 e 4.1000, propone che il termine per gli emendamenti sia fissato entro la giornata di lunedì.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Castelli, egli dichiara di fare proprie tutte le proposte di stralcio presentate dal senatore Manzione.

Il senatore **MANZIONE (Ulivo)** esprime perplessità sulla procedura adottata, ritenendo che sarebbe stata preferibile la presentazione di un testo del relatore che tenesse conto delle proposte di stralcio sulle quali si era verificato il consenso del comitato ristretto.

Il senatore **CARUSO (AM)** preannuncia che, quando si giungerà all'esame dell'articolo 5, egli porrà la questione se la proposta di stralcio debba essere votata anteriormente o, come egli ritiene, posteriormente alla proposta di soppressione dell'articolo, cui egli stesso è favorevole.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti testé illustrati dal relatore alle ore 18 di lunedì 25 giugno 2007.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

Il relatore

1.1000

Art. 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: « tirocinio ».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;

diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

- a) i magistrati amministrativi;
- b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.
- g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
- l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite

ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno

tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

Il relatore

2.1500

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). –

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività

di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull'andamento dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i modelli standard per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisito;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non "positivo".

11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano

all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli

professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reelezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza

3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da "derivanti dall'attuazione degli articoli" fino a "e a quelli".

Il relatore

3.1000

Art. 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti

dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) soppresso

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta, e modifica tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età e che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d'intesa tra loro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresses e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (funzioni) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il Presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto. 2. Le modalità di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto."

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non è corrisposto alcun compenso particolare, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l'assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1 le parole: "della durata di sette mesi," sono sostituite dalle altre: "della durata di quattro mesi"; dopo la parola "collegiale" sono inserite le seguenti: "e monocratica" ; le parole: "della durata di tre mesi" sono sostituite con le altre: "della durata di due mesi"; le parole: "della durata di otto mesi" sono sostituite con le altre: "della durata di sei mesi";

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l'uditore» e: «l'uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

Il relatore

4.1000

Art. 4

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna

lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: "componenti, avvocati e professori universitari" sono sostituite dalle altre: "il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari", le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (*Quorum*). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno

del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). –

1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna

lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-*bis*. - (*Assegnazione dei seggi*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-*ter*. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). – 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori.

Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-*quater*. - (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

c) le lettere c), ed f) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). – 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato per il giorno 4 luglio la data di inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo, avverte che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 del relatore Di Lello Finuoli.

Il senatore **CASTELLI** (LNP), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/1, rileva che esso è volto a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare, egli si sofferma sull'opportunità di mantenere l'esame psico-attitudinale per coloro che accedono in magistratura, nonché l'indicazione, da parte del candidato, della funzione, requirente o giudicante, alla quale egli intende accedere. Quanto alla prova psico-attitudinale, l'oratore rileva che essa, lungi dal costituire un *vulnus* alla professionalità e alla dignità degli appartenenti alla magistratura, costituisce un fattore positivo per il buon esercizio della funzione giurisdizionale, evitando in particolare situazioni patologiche le quali spesso giungono all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura troppo tardi.

L'oratore propone di votare il subemendamento per parti separate, in primo luogo i primi sei commi e, successivamente, il comma 7 relativo alla valutazione psico-attitudinale dei candidati alla magistratura.

Il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/16, osservando in particolare come esso tenda a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006 per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.

Riservandosi di intervenire sugli altri subemendamenti da lui presentati in sede di dichiarazione di voto, il senatore si sofferma infine brevemente sul subemendamento 1.1000/45, avente ad oggetto la composizione e l'attività della commissione di concorso, ritenendo opportuno - anche in questo caso - il ripristino del decreto legislativo n.160.

Il senatore **CENTARO** (FI) illustra il subemendamento 1.1000/7, volto a eliminare la prova pratica. Al riguardo egli osserva che mentre per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense la prova pratica consente di verificare quanto appreso dal candidato nei due anni di tirocinio presso uno studio legale, per i candidati alla magistratura ciò può costituire un fattore di notevole difficoltà, non solo considerando il diverso tipo di preparazione richiesto, ma anche tenendo conto del fatto che la riforma dell'ordinamento prevede un periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso.

Riservandosi di intervenire sui subemendamenti in sede di dichiarazione di voto, il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/26, rilevando come esso, espungendo l'inciso "salvo che non si tratti di seconda laurea", nella parte che consente l'accesso al concorso agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, rende più omogenei i requisiti di partecipazione al concorso per le diverse categorie di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il senatore **CARUSO** (AM) in sede di illustrazione dei subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, rileva che la previsione, in essi contenuta, del concorso a cadenza biennale, garantendo un certo grado di stabilità e di certezza per gli aspiranti magistrati, tiene conto della oggettiva lunghezza dei tempi di espletamento del concorso medesimo. Quanto all'inciso "di norma" nell'indicazione delle scadenze per l'indizione dei concorsi, egli ne sottolinea il carattere eccessivamente aleatorio.

Il senatore passa alla illustrazione del subemendamento 1.1000/5, relativo allo svolgimento della prova pratica. Al riguardo rileva che tale prova avrebbe una sua razionalità solo nell'ipotesi in cui - come accade nell'ordinamento francese - il concorso abbia luogo al termine di una scuola che prepara i candidati alla professione di magistrato. Al contrario, in assenza di una scuola ufficiale ed obbligatoria per accedere al concorso, la previsione di una prova pratica rischia di favorire il proliferare di scuole private esclusivamente finalizzate al superamento della prova medesima, laddove - a suo avviso - nella fase precedente lo svolgimento delle prove scritte - è opportuno che i candidati si concentrino sull'acquisizione di adeguate conoscenze teoriche.

L'oratore passa quindi alla illustrazione del subemendamento 1.1000/9, ritenendo che i giovani che partecipano all'esame abbiano il diritto di conoscere in anticipo - e non il giorno stesso della prova - la materia oggetto dell'esame scritto.

Quanto alla indicazione delle materie d'esame, il senatore ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario costituisca un momento importante e probabilmente irripetibile per adeguare la preparazione richiesta per il superamento del concorso in magistratura alle esigenze della società contemporanea. A tal fine egli osserva che con i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, intende inserire, tra le prove orali obbligatorie, il diritto fallimentare, il diritto industriale e il diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori, ritenendo tali settori essenziali per una moderna preparazione giuridica. Quanto al subemendamento 1.1000/12, il senatore osserva l'opportunità di inserire, fra le lingue straniere facoltative per il sostenimento della prova, la lingua araba, rilevando che gran parte del contenzioso in materia matrimoniale e in molti settori del diritto penale riguarda provenienti dai Paesi arabi.

Il senatore illustra quindi i subemendamenti 1.1000/14 e 1.1000/15, volti a consentire, ai candidati idonei, la possibilità di essere direttamente ammessi alla prova orale del concorso successivo. Al riguardo, chiede al Governo alcune chiarificazioni in materia, ritenendo irrazionale prevedere l'istituto della idoneità per chi, pur avendo superato le prove, non è nominato magistrato per mancanza di posti disponibili e, nello stesso tempo, non consentire a tali soggetti la possibilità di sostenere, in un successivo concorso, esclusivamente la prova orale.

Quanto al subemendamento 1.1000/19, l'oratore ritiene opportuno, in ordine al requisito della laurea per l'accesso al concorso in magistratura, sostituire, all'espressione "conseguito", l'altra "conseguita", dal momento che coloro per i quali la laurea in giurisprudenza costituisce la seconda laurea, pur non avendo effettuato un normale *cursus* di studi quadriennale, possiedono una preparazione certamente superiore a quella richiesta.

Il senatore si sofferma infine sul subemendamento 1.1000/27, rilevando l'opportunità di introdurre, come requisito di accesso al concorso per i magistrati onorari, lo svolgimento delle funzioni per un determinato numero di anni, senza demerito e senza essere stati revocati.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/34, rileva l'opportunità di eliminare il limite massimo di età per lo svolgimento del concorso, considerando che la riforma dell'ordinamento giudiziario lo ha configurato come concorso di secondo grado. Quanto al subemendamento 1.1000/56, il senatore ne evidenzia il carattere meramente tecnico, essendo esso volto a riferire tutti i rinvii operati da altre leggi, in ordine a requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura, non più al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma al decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE), esprime parere favorevole sulla prima parte del subemendamento 1.1000/5, nonché sui subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/8, condividendo l'inopportunità di una prova pratica, dal momento che il tirocinio iniziale è volto a fornire ai vincitori del concorso adeguate competenze pratiche. Esprime altresì parere favorevole anche sui subemendamenti 1.1000/10, 1.1000/18, 1.1000/19, 1.1000/21, 1.1000/25, 1.1000/27, 1.1000/34, 1.1000/44, 1.1000/48 e 1.1000/56.

Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 1.1000/34 e 1.1000/48.

Egli esprime in particolare la sua contrarietà ai subemendamenti volti ad eliminare la prova pratica, osservando in primo luogo che le scuole di preparazione al concorso sono specificamente volte a fornire ai candidati strumenti adeguati di tecnica dell'argomentazione. In secondo luogo, osserva che tale prova consente alla Commissione di valutare non solo la capacità argomentativa del candidato, ma anche l'equilibrio nel giudicare, il quale presuppone la facoltà di temperare valenze positive e negative nell'esame di una fattispecie concreta. In terzo luogo egli ritiene che la prova pratica appare coerente con il sistema delineato dal disegno di legge in titolo, il quale configura ormai il concorso per l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado.

Ritiene inoltre opportuno mantenere, nella commissione di concorso, la presenza nettamente maggioritaria di magistrati, rispetto ad avvocati e professori universitari, e non condivide la proposta di ammettere direttamente alla prova orale i candidati che, pur risultando idonei, non sono nominati per carenza di posti disponibili, anche perchè la prova orale non è spesso adeguatamente selettiva se non preceduta dalla prova scritta.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il senatore **VALENTINO** (AM) dichiara il suo voto favorevole, osservando che l'inciso "di norma", posto all'interno della disposizione che individua una cadenza annuale per l'espletamento dei concorsi in magistratura, ha finalità poco chiare e non è coerente con l'impianto del disegno di legge, volto a conferire certezza e sistematicità alle procedure di accesso alle funzioni di giudice.

Il sottosegretario SCOTTI, convenendo con le osservazioni del senatore Valentino, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto a sostituire le parole "di norma" con l'altra "almeno", riproponendo così il testo originario del disegno di legge.

Il senatore **CASTELLI** (LNP), dichiarando il suo voto contrario al subemendamento, rileva che l'inciso "di norma" consente al Governo un margine di discrezionalità nella indizione dei bandi di concorso per l'accesso in magistratura, considerando che, a fronte di periodi in cui è necessario e possibile indire più concorsi in un anno, ve ne possono essere altri in cui si è costretti a sospendere i concorsi medesimi anche per un periodo superiore all'anno.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1000/5.

Il senatore **CARUSO** (AM) dichiara di non condividere le argomentazioni addotte dal sottosegretario Scotti in difesa della prova pratica, rilevando che il possesso delle tecniche dell'argomentazione in capo al candidato può essere verificato anche attraverso adeguati temi teorici. Quanto alla constatazione che le scuole di preparazione al concorso in magistratura tendono a fornire ai candidati gli strumenti pratici per lo svolgimento delle concrete funzioni giudicanti e requirenti, il senatore rileva che tali scuole dovrebbero al contrario fornire agli aspiranti magistrati le conoscenze adeguate per il superamento delle prove teoriche.

L'oratore si sofferma quindi sulla seconda parte dell'emendamento, rilevando l'opportunità di accrescere conseguentemente il periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso, al fine di consentire ai vincitori l'acquisizione degli strumenti per il migliore esercizio delle loro funzioni.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) rileva che la presenza della prova pratica è coerente con l'impostazione del disegno di legge, il quale configura il concorso in magistratura come concorso di secondo grado. Osserva però, nello stesso tempo, che il carico di lavoro in capo alle commissioni di concorso, per la correzione delle quattro prove, rischia di ritardare notevolmente - e forse di paralizzare - lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ciò anche in considerazione del fatto che la differenza tra il numero dei componenti la commissione e il numero di coloro che effettivamente procedono alla correzione dei compiti è considerevole.

Dopo un breve intervento del senatore **CENTARO** (*FI*), il quale dichiara di non condividere la parte dell'emendamento del senatore Caruso relativa all'ampliamento del periodo di tirocinio, il senatore **VALENTINO** (*AM*) dichiara di dissentire dall'emendamento presentato dal senatore Caruso, ritenendo che i criteri di selezione per l'accesso in magistratura non possono fondarsi esclusivamente sul corretto espletamento delle prove teoriche, ma devono riferirsi anche alle capacità del candidato di svolgere un argomentato elaborato pratico.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) dichiara la incoerenza del sistema di accesso delineato dal disegno di legge, rilevando che la presenza della prova pratica nasce dalla volontà di trasformare il concorso in magistratura da concorso di primo grado a concorso di secondo grado. Egli osserva altresì che, nello stesso tempo, si ammettono all'espletamento delle prove candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica. Ad avviso dell'oratore ciò è in palese contraddizione con lo spirito della riforma, avendo tali soggetti competenze di tipo esclusivamente culturale e teorico. Dichiara quindi di astenersi dalla votazione.

Il PRESIDENTE propone di votare il subemendamento 1.1000/5 per parti separate.

La prima parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del GOVERNO, risulta approvata.

La seconda parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinta.

Risulta altresì precluso il subemendamento 1.1000/8.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

Il senatore **CASTELLI** (*LNP*) dichiara il suo voto favorevole, ritenendo fondamentale, per la formazione di un futuro magistrato, la conoscenza del diritto fallimentare e, in particolare, delle procedure concorsuali.

Dopo un breve intervento del senatore **CASSON** (*Ulivo*), il quale condivide le osservazioni del senatore Castelli, osservando che in molti corsi universitari sono da tempo attivate cattedre di diritto fallimentare, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/10.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/11.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

Il senatore **VALENTINO**(*AM*), nell'esprimere il voto favorevole sul subemendamento, rileva che la lingua araba è molto diffusa in Italia, a causa della rilevante presenza di immigrati del Nord Africa e del Medio Oriente. La previsione, come prova facoltativa, della conoscenza della lingua araba, appare, ad avviso dell'oratore, un elemento di novità e un segno di attenzione ai mutamenti sociali, ai quali coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia non possono restare indifferenti.

Nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, il senatore **CASTELLI** (*LNP*) rileva che tale proposta emendativa si inserisce in una scelta culturale di sudditanza nei confronti del mondo islamico ed osserva che al contrario occorrerebbe richiedere agli arabi che vivono in Italia, e che in molti casi chiedono la cittadinanza italiana, il possesso della lingua del paese ospitante. Inoltre egli osserva che occorrerebbe più opportunamente prevedere come prova facoltativa la conoscenza di altre lingue, come il cinese e il russo, in ragione dell'intensificarsi dei rapporti giuridici ed economici con la Cina e la Russia. Ritiene comunque più congrua la previsione, contenuta nel testo originario del disegno di legge, che faceva riferimento alle lingue dell'Unione europea.

Il senatore **CENTARO**(*FI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole al subemendamento, rileva che la conoscenza dell'arabo non è dettata soltanto dalla larghissima diffusione di tale lingua, ma si giustifica essenzialmente per il fatto che essa è parlata in molti paesi rivieraschi del mediterraneo, con cui l'Italia ha da tempo consuetudini di rapporti.

Il senatore **CARUSO** (*AM*) osserva che il testo del relatore cui si riferisce il subemendamento nasce dal parziale accoglimento, in comitato ristretto, di una sua proposta che - nel circoscrivere quanto previsto nel testo del disegno di legge, il quale, nel prevedere, come prova facoltativa, la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, ne estendeva l'ambito ad un numero elevatissimo di lingue - optava per le lingue più importanti, quali, oltre alle maggiori lingue europee, anche cinese, russo e arabo. Peraltro, in considerazione dei rilievi critici avanzati, il senatore ritira il subemendamento, riservandosi di presentarlo in Aula e di spiegare, in quella sede, le ragioni di tale proposta.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/13.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/14.

Il sottosegretario SCOTTI, rispondendo ad una sollecitazione del senatore Caruso, illustra il regime previsto per i candidati idonei che non hanno però conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati.

Dopo brevi interventi del senatore **CASTELLI** (*LNP*) e del senatore **VALENTINO**(*AM*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/14.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

Dopo brevi interventi dei senatori **CENTARO** (*FI*) e **CARUSO** (*AM*) e del sottosegretario SCOTTI, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000/17.

Dopo un breve intervento del senatore **CENTARO**(*FI*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/18.

Dopo un breve intervento del senatore **CARUSO** (*AM*) e del senatore **CASTELLI**(*LNP*), il quale dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/19.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/20.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/21.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/22 e 1.1000/23.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/24.

Il senatore **PALMA** (*FI*) rileva l'opportunità di introdurre il requisito dell'anzianità di servizio per consentire ai docenti universitari l'accesso al concorso in magistratura e ciò coerentemente con lo spirito della riforma, che configura ormai il concorso in magistratura come concorso in secondo grado. A tal fine egli rileva la necessità di uniformare i requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria a quelli già previsti per la magistratura amministrativa.

Il senatore **VALENTINO** (*AM*) ritiene che la previsione di un concorso di secondo grado per l'accesso in magistratura rende ancora più urgente l'equiparazione tra la remunerazione del magistrato ordinario e quella dei magistrati amministrativi.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (*RC-SE*), nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, mette in luce le notevoli modifiche che si sono registrate nel sistema di reclutamento dei docenti universitari, rilevando in particolare che spesso l'immissione in ruolo del personale docente può avvenire dopo molti anni.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/24.

Dopo un breve intervento del senatore **CARUSO** (*AM*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/25, risultando altresì precluso il subemendamento 1.1000/26.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/27.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti il subemendamento 1.1000/28 e 1.1000/29.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/30.

Il senatore **PALMA** (*FI*) evidenzia l'opportunità di non consentire l'accesso al concorso a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca. Ciò sia perché non sempre risultano trasparenti le procedure per l'ammissione ai dottorati, sia perché il conseguimento di tale titolo accademico non denota alcuna attitudine pratica del candidato.

Dopo un breve intervento del senatore **MANZIONE** (*Ulivo*), che rileva come il titolo di dottore di ricerca costituisce semplicemente un requisito per accedere al concorso, e del senatore **CASTELLI** (*LNP*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/30.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/31, 1.1000/33, 1.1000/35, 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, risultando altresì ritirato il subemendamento 1.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/34.

Il PRESIDENTE dichiara che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/39.

Il senatore **PALMA** (FI) rileva l'opportunità di prevedere un'unica sede per lo svolgimento del concorso, ritenendo che la possibilità di svolgere il concorso in sedi diverse altera l'uniformità della valutazione. Ciò, a suo avviso, costituisce un *vulnus* grave alle esigenze di rigore che si palesano in concorsi per accedere all'esercizio di una funzione così delicata. Tale previsione appare oltretutto, ad avviso dell'oratore, in controtendenza rispetto alle esigenze di uniformità, le quali hanno spinto opportunamente a modificare il sistema concorsuale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il senatore **CARUSO**(AM), nell'esprimere il suo voto contrario, deplora la cultura del sospetto sottesa a proposte di tal genere, la quale ha ad oggetto spesso sia il sistema universitario sia le modalità di reclutamento di molte categorie professionali.

Rispondendo ad una richiesta del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI rileva che la norma sulla pluralità di sedi risulta necessaria in considerazione della difficoltà di individuare locali idonei per consentire a tutti i candidati di sostenere le prove scritte.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/39.

Il subemendamento 1.1000/41 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/40, 1.1000/42, 1.1000/43, 1.1000/45, 1.1000/46, 1.1000/47 e 1.1000/49.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 1.1000/44 e 1.1000/48.

Dopo brevi interventi del senatore **PALMA**(FI), del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/50 e 1.1000/51.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/52, 1.1000/53 e 1.1000/54, nonché, dopo un breve intervento del senatore **VALENTINO**(AM), il subemendamento 1.1000/55.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/56.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento del relatore 1.1000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate dai subemendamenti precedentemente approvati.

Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1000 è approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1447

Art. 1

1.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. – *(Concorso per uditore giudiziario)*. – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

1) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera 1), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.».

1.1000/2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

1.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/4

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.1000/6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo.».

1.1000/7

CENTARO

All'emendamento 1.100, al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole da: «e di un elaborato pratico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».

1.1000/8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «elaborato pratico» sino alla fine.

1.1000/9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Con lo stesso» sino alla fine.

1.1000/10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare.».

1.1000/11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:

«l-bis) diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».

1.1000/12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, dopo la parola: «francese» la parola: «arabo».

1.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

1.1000/14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.1000/15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur non essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non siano stati nominati magistrati in forza di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

1.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. – *(Requisiti per l'ammissione al concorso).* – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni dirette nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

1.1000/17

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a: «fra quelle previste,».

1.1000/18

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativi» aggiungere le parole: «e contabili».

1.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c), dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «conseguibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.1000/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) sostituire la parola: «conseguito» con la parola: «conseguibile».

1.1000/21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno otto anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/23

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/24

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera d), dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.1000/25

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/26

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/29

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera i), sopprimere le parole da: «del diploma di laurea» fino a: «anni e».

1.1000/30

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera l).

1.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera l).

1.1000/32

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:

«l) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l-bis) coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.1000/33

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera m).

1.1000/34

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».

1.1000/35

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c), capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.1000/36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.1000/37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/38

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «con cadenza» sopprimere le seguenti: «di norma».

1.1000/39

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o più sedi».

1.1000/40

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.1000/41

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato"».

1.1000/42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «ed al sorteggio della materia oggetto della prova» con le seguenti: «e presiede allo svolgimento delle prove».

1.1000/43

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «così come definita» a: «1999».

1.1000/44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'attività del comitato» con le seguenti: «delle prove».

1.1000/45

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente,

si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia"».

1.1000/46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità e cui si applica l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali per l'intera durata della procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale e cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/48

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo I e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.1000/49

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera e), sostituire il comma 4 ivi richiamato con il seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, i professori universitari e gli avvocati a riposo da non più di due anni, che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantanovesimo anno di età.».

1.1000/50

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti»,».

1.1000/51

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), capoverso 6), dopo le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.1000/52

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 7.

1.1000/53

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 8.

1.1000/54

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 9.

1.1000/55

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

1.1000/56

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I rinvii operati da altre leggi all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 160 del 2006».

1.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).* – 1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" è sostituita dalla seguente: "tirocinio".

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *(Concorso per magistrato ordinario).* – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la

mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non

inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinfa è sostituito dal seguente: "sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;".

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato".

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al concorso per uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per esami per magistrato ordinario";

b) al comma 2, dopo la parola: "presentate" sono inserite le seguenti: "o spedite".

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.";

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.";

i) il comma 9 è abrogato;

j) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,

stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso".

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disciplina dei lavori della commissione";
- b) al comma 2, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";
- c) al comma 4, la parola: "vicepresidente" è sostituita dalle seguenti: "il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente";
- d) al comma 5, le parole: "I componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente e i componenti";
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati"»;

- g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina a magistrato ordinario";
- b) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti: "all'esito del concorso per esami" e le parole: "uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario";
- c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.";

- c) al comma 2, le parole: "Il periodo di uditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Il completamento del periodo di tirocinio", la parola: "ammissibilità" è sostituita dalla seguente: "ammissione"».

1.1

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Concorso per uditore giudiziario*). – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

1.2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo».

1.3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del del 2006, sopprimere al comma 3 le parole: «e di un elaborato pratico,» e, in conseguenza, al comma 5, sostituire le parole: «centoventi punti» con le parole: «centootto punti».

1.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati».

1.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare».

1.7

CASTELLI

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, sopprimere la lettera h).

1.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «colloquio su una lingua straniera scelta dal candidato, fra quelle ufficiali dell'Unione europea;» con le seguenti: «diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire la lettera «l)» con la lettera «m)».

1.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa si aggiunge un colloquio su una lingua straniera indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, russo, cinese».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «nella materia di cui al comma 4, lettera m)» con le parole: «nel colloquio sulla lingua straniera prescelta» e sopprimere le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),», al comma 6 sopprimere il primo periodo e le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),».

1.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. del R.D.Lgs. 31-5-1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

1.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.12

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. - *(Requisiti per l'ammissione al concorso)*. – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

1.13

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per l'ammissione al concorso per esami";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i magistrati amministrativi con qualifica di referendario e con almeno due anni di effettivo servizio che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "per esami";

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;"

d) al comma 1-bis dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le parole: "e ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448"».

1.14

D'AMBROSIO

Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami sono ammessi:

a) gli avvocati iscritti all'albo;

b) i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1977 n.398 e successive modificazioni;

c) i laureati che, alla data del bando di concorso non hanno ancora superato gli anni 25 ed hanno conseguito la laurea con non meno di 110/110 ed hanno riportato agli esami di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale voto non inferiore a 28/30».

1.16

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) sostituire la parola:

«conseguito» con la seguente: «conseguibile».

1.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c) dopo la parola: «giurisprudenza»

aggiungere le seguenti: «conseguibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) gli ufficiali e sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.».

1.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera f) sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati.».

1.20

PIONATI

Al comma 3, lettera b) sopprimere la lettera h) e alla lettera e), dopo le parole: «gli avvocati iscritti all'albo» sopprimere le parole: «che hanno esercitato la professione per almeno tre anni».

1.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

h-bis) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.22

MANZIONE

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i dottori di ricerca in discipline giuridiche che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea, pari almeno a ventotto trentesimi, ed un punteggio della sola laurea non inferiore a centosette centodecimi;».

1.251

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera c).

1.252

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire la lettera h con la seguente:

«h) i magistrati amministrativi ed i magistrati contabili».

1.23

CASSON

Al comma 3, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:

«i) i magistrati militari;».

1.24

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione "non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40" è soppressa».

1.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera c), al capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.26

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), numero 2, capoverso b-ter) la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

1.27

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:

«b-quater) il n. 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».

1.28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: «con cadenza almeno annuale».

1.29

CASTELLI

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di norma».

1.253

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera b).

1.30

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato".».

1.31

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

1.32

MANZIONE

Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da quattro professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense».

1.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «venti» con la parola: «dodici» e, dopo la parola: «concorsuale,», aggiungere le seguenti: «otto avvocati iscritti all'albo che abbiano esercitato la professione da almeno dieci anni, indicati dal Consiglio nazionale forense,».

1.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b), sostituire la parola: «venti» con la parola: «quattordici» e la parola: «otto» con la parola: «quattordici», e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «cui si applicano, a loro eventuale richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.».

1.254

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del del 2006, alla fine del comma 1-bis inserire le seguenti parole: «non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.35

CASTELLI

Al comma 6, lettera e) dopo le parole: «anche tra i magistrati» aggiungere le seguenti: «a riposo da non più di due anni».

1.255

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti,».

1.256

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere dopo le parole: «quattro collegi, composti» aggiungere le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.36

MANZIONE

Al comma 9 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 le parole: «il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della seconda valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione nel relativo ordine in caso di cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori».

1.37

PITTELLI

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.38

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.300

MANZIONE

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007
89ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame della proposta di stralcio S1 del senatore Manzione e, successivamente, all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1500 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore **MANZIONE**(*Ulivo*), in sede di illustrazione della sua proposta di stralcio, rileva che essa è stata oggetto di intesa all'interno del Comitato ristretto, quando fu deciso di limitare l'esame esclusivamente al contenuto del decreto legislativo n. 160 del 2006, sospeso fino al 31 luglio 2007. A tal fine il Comitato ritenne opportuno operare lo stralcio di quegli aspetti della riforma dell'ordinamento giudiziario disciplinati dai decreti-legge attualmente in vigore.

In particolare la proposta S1 contiene lo stralcio di quelle parti del disegno di legge relative alla magistratura militare, su cui, ad avviso dell'oratore, è opportuno che il Parlamento proceda ad un esame approfondito in un momento successivo.

Egli conclude auspicando un voto unanime da parte di tutti i Gruppi al fine di rendere visibile, pur nella differenza delle posizioni politiche, i termini dell'accordo raggiunto in Comitato ristretto.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di stralcio S1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 2.1500.

Il senatore **CENTARO**(*FI*), riservandosi di intervenire eventualmente in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti da lui presentati, svolge alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo si sofferma sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, dei magistrati della procura nazionale antimafia. Al riguardo egli osserva l'opportunità di configurare le funzioni del procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia quali funzioni semi direttive requirenti di coordinamento di secondo grado, in ragione della complessità delle attività da essi svolte che non sono configurabili come attività requirenti dirette, ma si caratterizzano comunque per delicati compiti di coordinamento.

Quanto al tema della separazione delle funzioni e del passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, e viceversa, l'oratore rileva che il limite dei quattro passaggi, nell'arco della

carriera, potrebbe essere opportunamente ridotto, in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato compie più di due passaggi di funzione nell'intero corso della sua vita professionale. Eventualmente, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dal Governo in materia, l'oratore propone di introdurre la possibilità di un passaggio facilitato, da una funzione ad un'altra, nei primi anni di carriera, con la previsione di più stringenti limitazioni dopo un determinato numero di anni. Ciò, ad avviso dell'oratore, rappresenta un elemento importante ai fini di una più marcata accentuazione del principio della distinzione delle funzioni, contenuto, seppure *in nuce*, nella riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.

Il senatore passa alla questione relativa alle valutazioni di professionalità dei magistrati, ritenendo opportuno ancorarle a parametri più obiettivi, che facciano anche riferimento, al fine di una più semplice ed oggettiva valutazione, alle diverse fasi e ai gradi del procedimento.

Il senatore **VALENTINO**(*AM*), riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli subemendamenti, illustra il subemendamento 2.1500/39, il quale interviene sulle valutazioni di professionalità, introducendo l'autonoma possibilità, per ogni membro del Consiglio giudiziario, di accedere a tutti gli atti pubblici del processo, al fine di valutarne l'utilizzazione. Ciò, ad avviso dell'oratore, pur lasciando inalterate le competenze del Consiglio superiore della magistratura in ordine alla individuazione dei parametri e dei criteri relativi ai modi di raccolta della documentazione e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze, consente al singolo consiglio giudiziario di procedere ad acquisizioni autonome di documenti utili al caso concreto oggetto di valutazione.

L'oratore passa quindi all'esame del subemendamento 2.1500/47 il quale, estendendo l'oggetto delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia anche ai rilievi di natura disciplinare, consente al Consiglio giudiziario una più piena cognizione dell'attività e della personalità professionale del magistrato su cui pende il giudizio di valutazione.

Quanto al subemendamento 2.1500/52, il senatore osserva che, oltre ai comportamenti che denotano evidente mancanza di equilibrio, sia opportuno valutare la preparazione giuridica del magistrato, che costituisce un criterio rilevante per conoscere la professionalità del valutato e la cui mancanza determina un grave nocumento alla corretta amministrazione della giustizia.

L'oratore illustra quindi il subemendamento 2.1500/62, volto ad ampliare i poteri del Ministro della giustizia, attribuendo a quest'ultimo, oltre al mero potere di adozione del decreto contenente il giudizio di professionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura, anche la possibilità di procedere ad una previa eventuale verifica.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) illustra brevemente il subemendamento 2.1500/125, relativo ai limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, rilevando che, anche in considerazione dell'incremento dell'organico previsto con il nuovo regime dei concorsi, sia possibile ed auspicabile ridurre il limite per il conferimento dell'incarico ai 65 anni di età. Ritira quindi il subemendamento 2.1500/13.

Il senatore **ZICCONI**(*FI*), in sede di illustrazione dei subemendamenti da lui presentati, si sofferma sull'opportunità di introdurre un regime transitorio che attenui il rigore della disposizione relativa ai limiti di età per il conferimento di incarichi semi direttivi e direttivi, giudicanti o requirenti, ritenendo il tema dei limiti di età una questione molto delicata, meritevole di valutazioni differenziate a seconda della categoria professionale di riferimento. Al riguardo egli rileva che una recentissima sentenza della Corte costituzionale, di cui ancora non si conosce la motivazione, ha dichiarato incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere incarichi direttivi nell'ipotesi in cui non si possano assicurare almeno tre anni di permanenza nell'incarico. Ad avviso del relatore la sentenza rende quindi ancora più urgente l'introduzione di un regime transitorio graduato, il quale moduli il rigore della norma che dispone la decadenza dall'incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono incarichi semi direttivi e direttivi da un determinato numero di anni, prevedendo altresì per questi magistrati, qualora non abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, l'assegnazione nello stesso ufficio con funzioni non direttive nè semi direttive. L'oratore ritiene opportuno che tale decadenza non si verifichi nei confronti di magistrati che abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semi direttive e direttive previsti dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare egli osserva come difficilmente un magistrato ultrasettantenne, nei pochi anni che lo separano dal collocamento a riposo, possa essere

chiamato a svolgere funzioni di consigliere dopo aver ricoperto per molti anni incarichi di direzione.

In conclusione, il senatore svolge alcune considerazioni generali sull'ordinamento giudiziario oggetto di riforma, rilevando che, alla luce della sua lunga esperienza in molti settori della giustizia, ad eccezione di alcune situazioni patologiche nelle sezioni fallimentari, non ha mai verificato che le funzioni giudicanti semi direttive possano determinare fenomeni di abuso di potere.

Il relatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) illustra il subemendamento 2.1500/14, ritenendo che esso presenta lo stesso contenuto di altri emendamenti presentati, essendo volto a configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia non come funzione direttiva requirente di secondo grado quanto, più correttamente, come funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale.

Il relatore passa quindi all'espressione dei pareri sui subemendamenti. Egli esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1500/7, 2.1500/8, 2.1500/9, 2.1500/10, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/500, 2.1500/16, 2.1500/19, 2.1500/24, 2.1500/25, 2.1500/30, 2.1500/31, 2.1500/34, 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47, 2.1500/48, 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.1500/73, 2.1500/74, 2.1500/77, 2.1500/79, 2.1500/86, 2.1500/132, 2.1500/133 e 2.1500/134. Esprime altresì parere positivo sul subemendamento 2.1500/3, a condizione che vengano soppresse le parole: "secondo grado e coordinamento nazionale", ritenendo non opportuno configurare, all'interno dell'ordinamento giudiziario, funzioni semi direttive di coordinamento nazionale.

Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti 2.1500/6, 2.1500/20, 2.1500/32, 2.1500/33, 2.1500/52, 2.1500/75, 2.1500/85, 2.1500/119, 2.1500/120, 2.1500/125, 2.1500/127 e 2.1500/131. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario SCOTTI si riserva di esprimere il parere successivamente, nella fase di votazione dei singoli emendamenti, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale, alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti in sede di illustrazione.

Quanto alle osservazioni del senatore Ziccone, egli rileva che la questione dei limiti di età potrà essere compiutamente risolta soltanto al momento della pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, dalla cui lettura si capirà se l'incostituzionalità riguarda l'introduzione del limite di età per l'assunzione degli incarichi direttivi o semidirettivi o si riferisca ad aspetti più limitati. In ogni caso, il sottosegretario osserva che il testo presentato dal Governo contiene una congrua modulazione della disciplina dei limiti di età, la quale consente, seppur parzialmente, di attenuare le anomalie evidenziate dal senatore Ziccone.

Quanto alla proposta del senatore Valentino, in ordine alla introduzione della facoltà in capo al Ministro della giustizia di operare una verifica sulla valutazione compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, egli evidenzia i limiti contenuti nell'articolo 105 della Costituzione, che riserva al Consiglio superiore della magistratura la competenza in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Per quanto riguarda la proposta, anch'essa avanzata dal senatore Valentino, di consentire ai consigli giudiziari l'accesso, al fine di una più puntuale valutazione del magistrato, a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo, il rappresentante del Governo palesa i rischi di un possibile appesantimento del lavoro dei consigli medesimi e del conseguente nocimento al funzionamento della macchina giudiziaria.

Quanto alla composizione degli organi di valutazione, il sottosegretario si sofferma sui possibili profili di incompatibilità, soprattutto per i membri appartenenti alla classe forense, i quali rischiano anch'essi di incidere negativamente sul funzionamento del sistema giudiziario.

Esprime quindi un giudizio positivo sulla proposta, avanzata dal senatore Centaro, di individuare, per una più puntuale ed oggettiva valutazione, fasi e gradi del procedimento.

In conclusione, l'oratore ribadisce la sua contrarietà a modificare il termine quadriennale per le valutazioni di professionalità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/1 e 2.1500/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/3 e chiede al presentatore, senatore Palma, se intende riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

Il senatore **PALMA** (FI) insiste per la votazione dell'emendamento nel testo originario.

Il PRESIDENTE propone quindi di votare la modifica proposta dal relatore e conseguentemente il subemendamento.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di modifica al subemendamento 2.1500/3, volta a sostituire al secondo periodo alle parole: "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale" le altre "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/3, nel testo risultante dall'approvazione della modifica proposta dal relatore.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/4 e 2.1500/5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

90ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) esprime il suo rammarico per il mancato inserimento, nella rassegna stampa del Senato della giornata odierna, degli articoli riferiti alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che pure sono ampiamente presenti in moltissimi quotidiani. Chiede quindi al Presidente di farsi interprete di tale comune disappunto presso l'ufficio stampa del Senato.

Il presidente **SALVI**, condividendo le osservazioni del senatore Manzione, assicura che si farà carico di rappresentare, ai responsabili dell'ufficio stampa del Senato, il disagio da lui palesato.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che proseguirà l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.1500 del relatore, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/6.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (*RC-SE*), invita il Governo al ritiro del subemendamento.

Per quanto riguarda il punto a) del subemendamento governativo in questione, l'oratore osserva che esso, intervenendo sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, del sostituto presso la direzione nazionale antimafia e del procuratore nazionale antimafia, è sostanzialmente identico ad una serie di subemendamenti presentati da lui e da altri senatori. Ritene quindi che l'eventuale approvazione di questi ultimi renda superflua la proposta di modifica del Governo.

Parimenti, per quanto riguarda il punto b), in particolare in riferimento ai criteri per il conferimento delle funzioni, il relatore ritiene più opportuna la soluzione individuata in sede di comitato ristretto e da lui proposta nell'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Quanto alla proposta di soppressione del comma 12-*bis*, relativo alla possibilità, per i magistrati che hanno ottenuto la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità nella misura del 10 per cento dei posti disponibili, il relatore ritiene che la soluzione individuata, costituendo un punto qualificante dell'accordo raggiunto nel comitato, non debba essere espunta dal corpo della riforma.

Quanto al punto c), relativo ai limiti di tempo e di luogo in ordine al passaggio di funzioni, il relatore si riserva di proporre un subemendamento che possa incontrare il favore della maggioranza della Commissione e che possa essere condiviso dal Governo.

Anche per quanto riguarda i criteri per la valutazione in ordine al conferimento delle funzioni, oggetto della proposta emendativa del Governo, il relatore ritiene che sia preferibile quanto stabilito sul punto nel subemendamento da lui proposto.

Il rappresentante del GOVERNO ritira il subemendamento, salvo il punto f), il quale consente l'applicazione *medio tempore* delle norme contenute nel decreto-legge n. 160 del 2006 anche alla magistratura militare, proprio in ragione del fatto che lo stralcio approvato nella seduta antimeridiana di oggi rischia di privare tale magistratura di qualsiasi disciplina.

Ritiene inoltre che il mantenimento della possibilità, per i magistrati che ottengono la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità necessiti inevitabilmente di una norma transitoria che riconosca il medesimo diritto a coloro che hanno ottenuto la terza valutazione, almeno nel quadriennio successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo.

Quanto al mutamento dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni, il sottosegretario osserva che tale norma non modifica sostanzialmente il testo ma fornisce esclusivamente degli indicatori di carattere generale uniformi per tutti i tipi dei tramutamenti.

Il presidente [SALVI](#), dopo aver invitato il relatore e il Governo a presentare formalmente le proprie proposte emendative sotto forma di subemendamenti, pone in votazione il subemendamento 2.1500/6, nel nuovo testo risultante dal ritiro dei punti a), b), c) d) ed e).

Dopo brevi interventi del senatore [CENTARO](#) (FI) e del senatore [D'ONOFRIO](#) (UDC), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/6 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Dopo un breve intervento del senatore [PALMA](#) (FI), che svolge alcune considerazioni sulla opportunità di configurare le funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia quali requirenti di coordinamento nazionale e non quali requirenti di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì approvati gli identici subemendamenti 2.1500/9 e 2.1500/10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12.

Dopo un breve intervento del senatore [PALMA](#) (FI), il quale chiede al relatore di ripensare il suo parere negativo sui subemendamenti, dal momento che esigenze di coerenza impongono di configurare quale funzione semidirettiva requirente di coordinamento di secondo grado la funzione di procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12. Il subemendamento 2.1550/13 è conseguentemente ritirato.

Dopo un breve intervento del senatore [PALMA](#) (FI), il quale rileva che coerentemente occorra modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia quale funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale e non quale funzione direttiva requirente di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/14 e 2.1500/15, nonché gli identici subemendamenti 2.1500/500 e 2.1500/16.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/19.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame del subemendamento 2.1500/20.

Il RELATORE propone ai presentatori di inserire, al terzo periodo, dopo le parole: "funzioni giudicanti", le altre: "o requirenti", ritenendo rispondente a ragioni di uguaglianza escludere, anche per i magistrati che svolgono la funzione requirente, la possibilità di essere giudicati per l'attività di interpretazione di norme di diritto o per l'attività di valutazione del fatto e delle prove.

Il senatore VALENTINO (AM) accoglie la proposta di modifica indicata dal relatore e riformula in tal senso il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta quindi approvato il subemendamento 2.1500/20 nel testo risultante dalla modifica.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/21 e 2.1500/23, nonché, dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale ritiene che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e della prova, se è un criterio per i provvedimenti disciplinari, deve essere anche specularmente criterio utile per il conferimento delle funzioni, il subemendamento 2.1500/22.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1550/24, mentre il subemendamento 2.1500/25 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/26, 2.1500/27 e 2.1500/28.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/29.

Il senatore CASTELLI (LNP) invita il relatore a riflettere sulla opportunità di rivedere il suo parere negativo sul subemendamento da lui presentato, considerando che le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato, qualora costituiscano un criterio di valutazione del magistrato medesimo, possono favorire comportamenti virtuosi, razionalizzando un sistema che ha visto un notevole accrescimento di oneri a carico del bilancio della giustizia. Ciò in particolare tenendo conto di quanto deciso dalla legge finanziaria per il 2007, la quale ha previsto limiti invalicabili di spesa per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ad avviso dell'oratore, appare incoerente, a fronte di una tale decisione così rigorosa sul piano finanziario, lasciare libertà di spesa, senza prevedere un minimo di sindacato sulle spese effettuate dal magistrato quando si procede alla sua valutazione.

Il senatore CASSON (Ulivo), nel dichiarare il suo voto contrario al subemendamento, ritiene che la questione delle spese di giustizia sia molto delicata e possa indurre a valutazioni non oggettive, dal momento che l'entità della spesa dipende spesso dal tipo di indagine che viene svolta, soprattutto quando si tratti di procedimenti penali in tema di criminalità organizzata e terrorismo. L'oratore ritiene inoltre che, a fronte di spese molto elevate sostenute dai magistrati, vi è spesso un notevole recupero economico al termine del processo, in particolare al momento dell'esecuzione delle condanne.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, il quale ritiene che un sindacato sulle spese di giustizia rischia di interferire indebitamente sul libero esercizio dell'attività giurisdizionale, ritenendo peraltro possibile usare lo strumento dell'ispezione quando si superano i limiti fissati, il RELATORE conferma il suo parere negativo sul subemendamento.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/29.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/30.

Il senatore **VALENTINO** (AM), aderendo ad una sollecitazione del relatore, modifica il subemendamento 2.1500/31, nel senso di sostituire, alla soppressione delle parole: "dell'evoluzione della giurisprudenza", l'inserimento, prima delle parole "dell'evoluzione", delle altre "nonché per la conoscenza".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/31, nel testo modificato.

Il senatore **VALENTINO**(AM), su proposta del relatore, modifica il testo del subemendamento 2.1500/32, nel senso di sopprimere le parole "amministrativo e", condividendo l'osservazione del relatore sulla opportunità che il controllo sia esclusivamente di tipo gestionale sul controllo dell'ufficio.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/32, nel testo così modificato, risultando precluso il subemendamento 2.1500/33.

Dopo un breve intervento del senatore **PALMA** (FI), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/34, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/35.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/36.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/37.

Il senatore **CASTELLI** (LNP) chiede al Governo di ripensare al parere negativo espresso sul suo subemendamento, rilevando che la previsione, all'interno di una norma di rango primario, degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, evita che i magistrati siano assoggettati in modo esponenziale al potere valutativo del Consiglio superiore della magistratura.

Il sottosegretario SCOTTI ritiene che la soluzione individuata in sede di comitato ristretto ha ampiamente tenuto conto dei rilievi formulati in quella sede dal senatore Castelli, soprattutto in ordine alla scelta di distinguere tra principi e criteri direttivi da una parte e parametri dall'altra. Egli, dopo aver rilevato che i consigli giudiziari mantengono comunque un certo grado di discrezionalità nella trattazione dei singoli casi, osserva che si debba tenere conto dei compiti che la Costituzione, all'articolo 105, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, proprio per quanto riguarda la progressione e il sistema di valutazione dei magistrati.

Dopo un breve interve del senatore **CASSON** (Ulivo), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/37.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47 e 2.1500/48.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/42, 2.1500/44 e 2.1500/49, risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/45, 2.1500/46 e 2.1500/50.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/51.

Il senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) propone una riformulazione del testo del subemendamento che riconsideri in maniera organica la procedura della trasmissione, al consiglio

giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, delle segnalazioni e dei rapporti provenienti dai capi degli uffici, nonché delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine.

Il PRESIDENTE, per consentire la puntuale formulazione del nuovo testo del subemendamento 2.1500/51, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20).

Il RELATORE illustra alla Commissione il subemendamento 2.1500/51 (testo 2) presentando altresì il subemendamento 2.1500/600, mentre il rappresentante del GOVERNO presenta il subemendamento 2.1500/650.

Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (Ulivo), CENTARO (FI), Massimo BRUTTI (Ulivo), PITTELLI (FI), il RELATORE procede a un'ulteriore riformulazione del subemendamento 2.1500/51.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/51 (testo 2), risultando altresì assorbiti i subemendamenti 2.1500/52 e 2.1500/53. Il subemendamento 2.1500/54 è precluso.

Il senatore PITTELLI (FI) dichiara di far propri tutti i subemendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (FI) dichiara di far propri i subemendamenti presentati dal senatore Palma.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/55, 2.1500/56 e 2.1500/57, 2.1500/58, 2.1500/59, 2.1500/60, 2.1500/62, 2.1500/63, 2.1500/64, 2.1500/66, 2.1500/69, 2.1500/70.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.100/73 e 2.1500/74.

Il senatore VALENTINO (AM), acconsentendo ad una proposta avanzata dal RELATORE, riformula il subemendamento 2.1500/75, limitando la proposta modificativa alla sola soppressione delle parole "con esito positivo". Il subemendamento, così modificato, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/76, 2.1500/80, 2.1500/81, 2.1500/82, 2.100/83, 2.1500/84 e 2.1500/85.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/77 e 2.1500/79, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/78.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/86.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di precisare perché abbiano espresso parere favorevole su un subemendamento che, limita ai soli professori universitari ordinari la possibilità di far parte della commissione per il conferimento delle funzioni di legittimità, quando, per le commissioni di concorso, il Comitato ristretto aveva convenuto sull'opportunità di consentire la partecipazione anche ai professori di seconda fascia.

Il sottosegretario SCOTTI rileva che tale limitazione è stata accolta favorevolmente, perché è apparsa congrua in ordine al delicato compito valutativo che il comitato per il conferimento delle funzioni di legittimità è chiamato a svolgere.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/86.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/87 e 2.1500/88, 2.1500/89, 2.1500/90 e 2.1500/91.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/650, presentato dal rappresentante del GOVERNO nel corso della seduta odierna.

Dopo brevi interventi dei senatori **MANZIONE** (*Ulivo*), **CENTARO**(*FI*), **CASTELLI**(*LNP*), **D'ONOFRIO** (*UDC*) e **CASSON**(*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/650 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/92 e 2.1500/93, 2.1500/95, 2.1500/96 e 2.1500/97.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/94.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere negativo sul subemendamento. Al riguardo egli evidenzia l'incongruità della norma che stabilisce l'obbligo di motivazione per le decisioni della commissione del Consiglio superiore della magistratura solo nell'ipotesi in cui questa si discosti dal parere espresso in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Tale limitazione oltretutto, ad avviso del relatore, costituisce un *vulnus* al diritto di impugnazione al TAR dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura i quali, pertanto, devono in ogni caso essere motivati.

Dopo un breve intervento del senatore **Massimo BRUTTI**(*Ulivo*), che palesa il suo consenso nei confronti della proposta emendativa del senatore Centaro, il RELATORE esprime parere positivo.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/94.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 2.1500/98.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) ritiene opportuno introdurre il divieto, per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, di svolgere, oltreché funzioni requirenti, anche funzioni monocratiche penali, nonché funzioni di giudice per l'indagine preliminare e di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ciò al fine di evitare che giudici con scarsa esperienza professionale, inviati spesso in sedi disagiate, si trovino a decidere da soli cause di notevole rilievo, che spesso si concludono con sentenze di condanna le quali incidono sulla libertà personale. Al riguardo ricorda di aver presentato un subemendamento all'emendamento 4.1000, volto a prevedere, in capo al magistrato che permanga in servizio presso una sede disagiata per più di cinque anni, il diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) esprime la sua gratitudine al senatore D'Ambrosio per aver presentato il subemendamento 2.1500/98, segno di una non comune saggezza e certamente frutto della sua lunga esperienza professionale. L'oratore osserva infatti che la ragione addotta dal Governo, a giustificazione di una presunta necessità di conferire queste funzioni al magistrato di prima nomina, e cioè l'impossibilità di ricoprire altrimenti talune sedi disagiate, dovrebbe essere considerata una motivazione in più per approvare il subemendamento del senatore D'Ambrosio, in quanto non è accettabile mandare un giovane senza esperienza a ricoprire funzioni non collegiali in aree in cui il funzionamento della giustizia si presenta particolarmente problematico.

Il senatore **VALENTINO** (AM), nel chiedere di poter aggiungere la sua firma al subemendamento presentato dal senatore D'Ambrosio, ritiene oltremodo opportuna tale proposta in quanto essa, da una parte, evita che funzioni particolarmente delicate siano affidate a magistrati giovanissimi, non ancora dotati dell'esperienza necessaria, dall'altra impone al Governo di individuare soluzioni adeguate, anche eventualmente prevedendo adeguati compensi economici, per assicurare la presenza, in quelle sedi, di magistrati esperti e qualificati.

Il senatore **PITTELLI** (FI) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento del senatore D'Ambrosio, osservando che tale subemendamento risponde anche all'esigenza di tutelare i giovani magistrati che, privi della necessaria esperienza, vengono spesso inviati in sedi particolarmente difficili.

La senatrice **MAGISTRELLI** (Ulivo) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento.

Il RELATORE ricorda che in comitato ristretto egli si era dichiarato favorevole a una modifica nel senso prospettato dal senatore D'Ambrosio, nel senso cioè di sopprimere l'inciso "di norma" al divieto di assegnazione dei neo-magistrati a funzioni requirenti o di indagine preliminare - ed anche a funzioni giudicanti monocratiche penali - ma che sia il Governo sia altri colleghi, come il senatore Centaro, avevano manifestato timori sulla possibilità di ricoprire le sedi disagiate. Era stato perciò deciso, in via di mediazione, di conservare la formulazione del testo del Governo, ma sopprimendo la possibilità, prevista all'articolo 3, di un'abbreviazione del tirocinio, dal momento che il combinato disposto di queste due norme avrebbe avuto effetti devastanti, consentendo l'assegnazione a queste delicate funzioni di magistrati di scarsissima esperienza. Peraltro egli rileva come questa situazione sia la conseguenza delle modifiche a suo tempo apportate alla normativa del 1998 che intendeva incentivare i magistrati ad accettare l'assegnazione a sedi disagiate.

Il rappresentante del GOVERNO rileva i gravi rischi di funzionalità per la giustizia, derivanti dall'approvazione di questo subemendamento. In proposito egli sottolinea la difficoltà di realizzare un sistema incentivante veramente efficace, osservando, in particolare, che gli incentivi economici di cui parlava il senatore Valentino non solo sono sempre stati rifiutati dalla magistratura associata, in nome della non monetizzabilità del disagio di sede, ma determinerebbero oneri per i quali non vi è copertura.

Il PRESIDENTE avverte il senatore D'Ambrosio che, qualora intendesse riformulare il suo subemendamento, nel senso di inserirvi il subemendamento da lui presentato all'articolo 4 in tema di sedi disagiate, la Presidenza non opporrà alcuna riserva di carattere procedurale.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo) conviene sulla riformulazione.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO, si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 2.1500/98 (testo 2), risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/99 e 2.1500/100.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/101, 2.1500/102, 2.1500/103 e 2.1500/104.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/105.

Il senatore **CENTARO** (FI) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro parere negativo sul subemendamento da lui presentato, osservando, in particolare, che la possibile approvazione del subemendamento 2.1500/600 del relatore ridimensiona ulteriormente uno dei principi fondamentali dell'impianto della riforma, relativo alla separazione delle funzioni. Egli ritiene quindi opportuno limitare la possibilità del passaggio di funzioni ai primi dieci anni dall'ingresso in magistratura, limitandola in modo più intenso dopo il decimo anno.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 2.1500/105.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/106 e 2.1500/107.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/108.

Dopo un breve intervento del senatore [CENTARO\(F\)](#), il quale rileva che i subemendamenti 2.1500/108, 2.1500/109 e 2.1500/110, da lui presentati, tendono a ridurre il limite massimo di passaggio di funzioni, anche in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato passa da una funzione ad un'altra per più di due volte nell'arco dell'intera carriera, il presidente SALVI propone di terminare la seduta per consentire ai membri della Commissione di esaminare con calma i subemendamenti riferiti al tema delicatissimo del passaggio di funzioni.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Acquisito il consenso della Commissione il PRESIDENTE toglie la seduta e convoca una nuova seduta, la quale avrà luogo trenta minuti dopo il termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

91ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente **SALVI** (*SDSE*) ricorda che i subemendamenti in votazione sono pubblicati in allegato alle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) chiede chiarimenti sull'effettiva portata del subemendamento 2.1500/600, presentato dal relatore che, così come formulato, sembrerebbe escludere i magistrati che passano dalla funzione requirente alla funzione giudicante in sede civile non solo dalle limitazioni territoriali, ma anche da tutte le altre, siano esse collegate al tempo di permanenza nell'incarico di provenienza, al numero di volte in cui sia richiesto il cambiamento di funzioni o all'espletamento di corsi di qualificazione.

Concordano il senatore **CASSON** (*Ulivo*), che invita il relatore al ritiro, e il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*), il quale rileva che la formulazione del subemendamento consentirebbe al magistrato che ha cambiato funzione di restare addirittura nello stesso circondario, con la possibilità di svolgere anche in sede civile attività rispetto alle quali le sue funzioni precedenti di pubblico ministero possono essere state di non poco rilievo.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) ritiene che il subemendamento possa essere modificato nel senso di chiarire che l'esclusione dalle limitazioni del comma 4 si riferisce alle sole limitazioni territoriali, e consentendo però la permanenza nello stesso circondario solo negli uffici giudiziari più grandi.

Dopo un intervento del senatore **CENTARO** (*FI*), che si associa all'invito al ritiro, il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (*RC-SE*) ritira il subemendamento.

Il presidente **SALVI** pone ai voti il subemendamento 2.1500/118, che risulta respinto.

Il subemendamento 2.1500/119 è posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, ed è approvato.

Il subemendamento 2.1500/120 risulta assorbito.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1500/121, sottolineando la necessità di limitare la possibilità della proroga delle funzioni unicamente a quei casi in cui il trasferimento del magistrato costringerebbe a ricominciare dall'inizio un procedimento penale, con la perdita delle attività svolte fino a quel momento.

Dopo interventi dei senatori **CASSON**(*Ulivo*), **PITTELLI**(*FI*), **ZICCONI** (*FI*) e **MANZIONE**(*Ulivo*), il sottosegretario SCOTTI propone di riformulare il subemendamento nel senso

di consentire la proroga limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento e per un periodo non superiore a due anni.

Il subemendamento 2.1500/121, posto ai voti nella formulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO, è approvato.

I subemendamenti 2.1500/122, 2.1500/123, 2.1500/124, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) ritira il subemendamento 2.1500/125.

Il subemendamento 2.1500/126, posto ai voti, non è approvato, mentre il subemendamento 2.1500/127 è ritirato.

I subemendamenti 2.1500/128, 2.1500/129 e 2.1500/130, posti separatamente ai voti, non sono approvati, mentre sono approvati i subemendamenti 2.1500/131 e 2.1500/132, identico al 2.1500/133, nonché il subemendamento 2.1500/134.

I subemendamenti da 2.1500/135, 2.1500/136, 2.1500/137, 2.1500/138, 2.1500/139, 2.1500/140, 2.1500/141 e 2.1500/142, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

I subemendamenti 2.1500/143, 2.1500/144 e 2.1500/145, sono preclusi.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.1500, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

L'emendamento è approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.250 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati i subemendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) illustra il subemendamento 3.1000/2 che precisa il carattere esclusivo dell'attività di formazione svolta dalla Scuola superiore della magistratura. Evidentemente tale emendamento non esclude la possibilità, ad esempio, che si decida di organizzare un seminario di studi a livello distrettuale, e tuttavia è necessario evitare che, permanendo la possibilità per altri soggetti, ad esempio per il Consiglio superiore della magistratura, di organizzare attività di formazione e aggiornamento, si vanifichi la stessa possibilità di realizzare attraverso la Scuola una lineare politica della formazione dell'aggiornamento permanente.

Egli illustra altresì i subemendamenti 3.1000/4 e 3.1000/6, entrambi diretti a chiarire come l'iniziativa in materia di realizzazione di attività di formazione dei magistrati italiani all'estero e dei magistrati stranieri in Italia non possa che appartenere al Governo, dal momento che nel nostro sistema costituzionale il Consiglio superiore della magistratura non si configura come un soggetto con proiezione internazionale.

Dopo che i senatori **VALENTINO** (*AM*) e **ZICCONI** (*FI*) hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a loro firma, il sottosegretario SCOTTI illustra il subemendamento 3.1000/11, con il

quale si propone di rimodulare la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di assegnare al Ministro della giustizia la nomina di cinque componenti su dodici, invece che sei e, specularmente, al Consiglio superiore della magistratura, la nomina di sette consulenti.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI sopprime i due incisi "che non abbiano superato gli ottant'anni di età".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE invita il relatore a esprimere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il relatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) esprime parere favorevole sui subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/19, 3.1000/22, 3.1000/25. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1000/11, a condizione che vengano soppresse, ovunque ricorrano le parole "che non abbiano superato gli 80 anni di età" e che il rappresentante del Governo chiarisca il senso dell'inciso "dell'intesa tra loro".

Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 3.1000/17 in un momento successivo.

Esprime quindi parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sui pareri espressi, riservandosi di intervenire, laddove sia necessario, al momento della votazione dei singoli emendamenti.

Constatata l'assenza dei presentatori, si intendono decaduti gli identici emendamenti 3.1 e 3.250.

Il senatore **CENTARO** (FI) intende far propri tutti i subemendamenti a firma del senatore Castelli e del senatore Caruso.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 3.1000/1.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 3.1000/2.

Il senatore **CENTARO** (FI) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere sul suo emendamento, osservando che la previsione del carattere esclusivo dell'attività cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, pur non impedendo di

svolgere altri tipi di attività formativa a livello decentrato, evita il rischio di un possibile proliferare di attività organizzate a livello nazionale da altre istituzioni.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) condivide la proposta del senatore Centaro ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere, poiché, a suo avviso, nel momento in cui si istituisce una Scuola unica per la formazione dei magistrati, ragioni di chiarezza e di coerenza impongono di affidare soltanto ad essa tutto ciò che attiene alla formazione dei neo magistrati, all'inizio del loro inserimento professionale.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) ritiene che l'inserimento dell'espressione "in via esclusiva" rischia di essere una formulazione troppo rigida e idonea - per tale ragione - a limitare o comprimere le possibili attività decentrate, le quali invece sono uno strumento di arricchimento professionale che non si pone in una logica concorrenziale con le funzioni della Scuola.

Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire il suo parere contrario, rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento del senatore Centaro presenta il rischio di limitare l'attività formativa dei consigli giudiziari, soprattutto per quanto attiene all'aggiornamento professionale in ordine ai mutamenti della giurisprudenza e della legislazione.

Dopo un breve intervento del RELATORE, che ribadisce il suo parere contrario, posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/2.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/5, 3.1000/8, 3.1000/9 e 3.1000/10.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6 e 3.1000/7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000/11.

Dopo breve interventi del RELATORE e del senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il suo emendamento, espungendo dal testo sia l'inciso "che non abbiano superato gli 80 anni di età" ovunque ricorra, sia l'inciso "d'intesa fra loro".

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) esprime alcune perplessità sulla ripartizione delle nomine dei 12 componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, ritenendo che la previsione contenuta nell'emendamento del relatore poteva costituire un importante elemento di garanzia in ordine alla indipendenza dell'organo medesimo. Con il subemendamento del Governo - rileva l'oratore - il numero dei componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura è superiore rispetto al numero dei restanti componenti, determinandosi in questo modo una rottura dell'equilibrio interno all'organismo, e con possibile nocimento per le garanzie di indipendenza dei membri medesimi. Invita quindi il Governo a riconsiderare il testo presentato.

Il presidente **SALVI** rileva che la scelta operata dal Governo in ordine alla composizione del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e tradotta nel subemendamento in esame, rappresenta invece un punto di equilibrio meritevole di apprezzamento, sia tenendo conto del fatto che nella nomina dei membri da parte del Consiglio superiore della magistratura partecipano anche i componenti eletti dal Parlamento, sia perché la scelta di espungere l'obbligo dell'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia nella nomina dei membri assicura comunque autonomia reciproca, fornendo nello stesso tempo adeguate garanzie di indipendenza.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/11 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15 e 3.1000/16.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 3.1000/17.

Il sottosegretario SCOTTI sostiene che la previsione della possibilità che il Comitato direttivo della Scuola nomini alla carica di segretario generale un dirigente amministrativo di prima fascia non appare congrua con i poteri affidati a tale figura, soprattutto in considerazione del fatto che egli predispone anche la relazione annuale sulle attività svolte, compito che per sua natura compete al magistrato.

Il senatore CENTARO (FI) rileva che i compiti del segretario generale sono essenzialmente di natura amministrativa ed esecutiva. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere positivo.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) osserva che, in caso di approvazione del subemendamento, il Comitato direttivo non sarebbe obbligato a scegliere un dirigente di prima fascia, poiché tale scelta si configura come una facoltà. Ritiene quindi meritevole di attenzione la proposta emendativa all'esame.

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) osserva che l'ampliamento delle figure professionali alle quali attingere per la carica di segretario generale, può costituire un vantaggio per il Comitato, nel momento in cui si renda conto che, per il carattere tipico delle funzioni attribuite al segretario generale, sia più opportuno optare per un dirigente piuttosto che per un magistrato.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 3.1000/17. Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti 3.1000/18 e 3.1000/19.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, nonché dei senatori CASSON (Ulivo), Massimo BRUTTI (Ulivo) e MANZIONE (Ulivo), il senatore CENTARO (FI) riformula il subemendamento 3.1000/22, nel senso di sostituire alle parole "scheda di valutazione" l'altra "relazione".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/22 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/29, 3.1000/30, 3.1000/31 e 3.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/25.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000/1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

Il senatore CENTARO (FI) illustra brevemente il subemendamento 4.1000/3, volto a limitare l'ingresso all'interno del Consiglio direttivo della Corte di cassazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la procura generale cui siano state conferite le funzioni di legittimità. Ciò in ragione della delicatezza dei compiti svolti dal Comitato e della peculiarità delle mansioni, in particolare quelle relative alla redazione del massimario.

L'oratore dichiara quindi di far propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) illustra brevemente i suoi subemendamenti. Si sofferma in particolare sul subemendamento 4.1000/16, rilevando la necessità di prevedere un termine di decadenza entro cui promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, per elementari ragioni di certezza e di garanzia, soprattutto nei confronti del magistrato stesso.

Il sottosegretario SCOTTI, in sede di illustrazione del subemendamento 4.1000/2, rileva come, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, egli - in qualità di rappresentante del Governo - abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise, limitando il più possibile gli interventi riformatori del Governo. Coerentemente con una tale scelta di metodo, chiede l'accantonamento del suo subemendamento al fine di consentirne una riformulazione che conservi esclusivamente le modifiche strettamente necessarie per il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) invita il Governo, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, a ridefinire anche la parte relativa alle sedi disagiate, eliminando il criterio geografico-regionalistico nella individuazione di quali debbano essere considerate sedi disagiate, rilevando come, alla luce della sua esperienza professionale, vi siano molti uffici giudiziari situati in zone di confine, anche nel nord Italia, che presentano caratteristiche tali da meritare anch'essi, quanto agli effetti premiali che ciò produce, la qualifica di sedi disagiate. Invita quindi il Governo a individuare criteri oggettivi validi a prescindere dalla collocazione regionale delle sedi stesse.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che provvederà, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, ad accogliere le richieste del senatore Casson. Rileva inoltre che il subemendamento formulato conterrà anche una correzione del titolo del disegno di legge, che più correttamente dovrà recare "Modifiche delle norme dell'ordinamento giudiziario".

Il subemendamento 4.1000/2 è quindi accantonato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/3, 4.1000/4, 4.1000/5, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13 e 4.1000/14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1000/15 è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.1500/98, approvato nella seduta di ieri.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati i subemendamenti 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18 e 4.1000/19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la nuova formulazione del subemendamento 4.1000/2.

In particolare le disposizioni recate dal subemendamento sono le seguenti: per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si sopprime l'espressione "che sono membri di diritto".

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'ordine, si sopprime la partecipazione del Presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo di distretto, disposizione questa che è in realtà simmetrica alla modifica dell'articolo 2, che ha introdotto un altro strumento di partecipazione degli avvocati alla formazione delle valutazioni di professionalità dei magistrati, attraverso il sistema delle segnalazioni da parte degli ordini. Evidentemente da tale norma discende il ripristino, nei Consigli, di un secondo avvocato elettivo.

La lettera c) introduce una serie di disposizioni aggiuntive. In particolare il comma 16 e il comma 17 sono disposizioni transitorie dirette rispettivamente la prima a individuare il periodo di valutazione dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la seconda a prorogare il termine di otto anni, per gli incarichi direttivi e semi direttivi, previsto dalla nuova normativa per coloro che esercitano le funzioni alla data della sua entrata in vigore, e ciò per evitare che il Consiglio superiore della magistratura debba assegnare, in breve tempo, centinaia di incarichi.

Mentre il comma 18, che modifica la tabella b), è conseguente alla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 operata dall'articolo 2, il comma 19 recupera la norma dell'articolo 6 che stabilisce un incremento stipendiale per i magistrati ordinari tirocinanti, per il quale vi è idonea copertura.

Il comma 20 reca tre disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 240 del 2006, la prima opera una delegificazione per consentire il decentramento nella nomina dei funzionari delegati, la seconda è diretta ad introdurre un'idonea procedura per consentire al Ministro della giustizia di conoscere preventivamente le esigenze di bilancio locali, in modo da valutarle e tenerne conto nelle richieste in sede di legge finanziaria. La terza, infine, definisce meglio gli ambiti di competenza centrale e di competenza decentrata nella struttura dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 21 è diretto a definire una disciplina dei fuori ruolo, attualmente assolutamente insufficiente come dichiarato anche dall'ex ministro Castelli. Il comma 22 consente un aumento di tredici unità di personale amministrativo per il Consiglio superiore della magistratura in ragione delle impegnative attività che saranno richieste all'organo di autogoverno dei magistrati per l'attuazione delle valutazioni quadriennali disposte dalla nuova normativa.

Il comma 23 introduce nuovi e più oggettivi criteri per la definizione e l'individuazione delle sedi disagiate.

Il comma 24, infine, reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi meramente compilativi che consentono il coordinamento delle norme sul sistema giudiziario.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) protesta vivamente per il comportamento del Governo che sembra non tenere in alcun conto gli accordi raggiunti in Comitato ristretto, e soprattutto per

l'evidente scorrettezza regolamentare consistente nel tentativo di inserire, nell'articolo 4, disposizioni attualmente contenute nell'articolo 6, e per le quali vi sono delle proposte di stralcio che dovranno essere a suo tempo esaminate.

Il presidente **SALVI** ritiene fondata l'osservazione del senatore Manzione e al riguardo rileva che, mentre le prime quattro disposizioni recate dal nuovo testo del subemendamento 4.1000/2 si riferiscono effettivamente all'emendamento 4.1000 e possono essere quindi votate, le altre potranno essere utilmente esaminate in relazione agli articoli a cui si riferiscono, e cioè all'articolo 5 e all'articolo 6.

Concordano con il senatore Manzione il senatore **CENTARO (FI)** e il senatore **Massimo BRUTTI (Ulivo)**, il quale invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce a disposizioni di cui si proponeva lo stralcio.

Concordano il senatore **CASSON (Ulivo)** e il relatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)**, il quale, riservandosi di esprimersi successivamente sulle questioni oggetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del nuovo testo del subemendamento 4.1000/2, esprime parere favorevole sulle prime due disposizioni recate dall'emendamento, osservando come queste rappresentino un'accettabile mediazione tra la proposta dell'originaria del testo del Governo, che escludeva gli avvocati dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati da parte dei Consigli giudiziari, e la posizione espressa dal Comitato ristretto, favorevole invece a tale partecipazione. Infatti l'emendamento del Governo, da un lato mantiene la presenza istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense, dall'altro, consente una partecipazione indiretta degli avvocati alle procedure di valutazione attraverso il sistema introdotto con l'emendamento 2.1500/51.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione delle lettere a) e b) del subemendamento 4.1000/2, mentre le norme recate nella seconda parte dell'emendamento saranno oggetto di uno specifico esame in sede di esame degli articoli 5 e 6.

Il senatore **MANZIONE (Ulivo)** annuncia voto contrario all'emendamento del Governo, osservando che il testo illustrato dal Sottosegretario appare illogico, contraddittorio e foriero di effetti dirompenti sul sistema di valutazione dei magistrati.

In primo luogo infatti non si comprende perché la presenza di una figura istituzionale come il Presidente dell'ordine degli avvocati sarebbe apprezzabile in sede nazionale e pericolosa in sede locale: se si teme infatti che la partecipazione alle attività di valutazione dei magistrati da parte di un avvocato possa essere viziata da inimicizia e determinare forme di condizionamento, non si vede perché ciò debba essere vero a livello distrettuale e non a livello di Corte di cassazione.

In secondo luogo non si capisce perché i rischi che si paventano, di condizionamento della valutazione del magistrato derivante dalla presenza di un avvocato, parte del processo, nel Consiglio giudiziario, debbano essere maggiori rispetto a quelli di condizionamenti esercitati dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che pure possono far parte del Consiglio giudiziario, e che siano anch'essi parte in un processo assegnato al valutando.

Soprattutto però appare paradossale l'idea di aver superato questi fantomatici rischi con il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51. Infatti è a suo parere del tutto evidente che un conto è un giudizio collegiale nel quale un soggetto istituzionale, il rappresentante dell'ordine degli avvocati, esprime una valutazione sotto la propria responsabilità, mentre ben altro è costringere chi deve valutare il magistrato a prendere atto di valutazioni espresse in maniera anonima e potenzialmente irresponsabile da un organo come il Consiglio dell'ordine, con il rischio di spostare il conflitto potenziale dal livello personale a quello istituzionale.

Il senatore **CENTARO (FI)** annuncia il voto contrario del suo Gruppo, rilevando l'inspiegabile asimmetria tra la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la disciplina dei Consigli giudiziari.

Il senatore **Massimo BRUTTI (Ulivo)** annuncia voto favorevole all'emendamento del Governo, osservando che il sistema derivante dall'approvazione di questa norma e del subemendamento 2.1500/2 rappresenta un apprezzabile compromesso tra l'esigenza di coinvolgere gli avvocati nella valutazione dei magistrati e quella di evitare interferenze improprie.

Il senatore **VALENTINO** (AN) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo. Nell'osservare come il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51 non vada esente da perplessità sul piano applicativo, egli rileva comunque l'opportunità di non cancellare la partecipazione di una figura istituzionale come il Presidente dell'Ordine degli avvocati alle attività del Consiglio dell'Ordine e in particolare alla procedura di valutazione dei magistrati.

Il senatore **CASSON** (Ulivo), pur comprendendo le ragioni dell'emendamento del Governo e preannunciando che si conformerà alla disciplina di Gruppo, ritiene che sarebbe stata comunque preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 4.1000.

La prima parte del nuovo testo dell'emendamento 4.1000/2, posta ai voti, è approvata.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 nel testo modificato.

Il senatore **MANZIONE** (Ulivo) annuncia la propria astensione sull'articolo 4, osservando come la formulazione conseguente all'approvazione del subemendamento proposto dal Governo rappresenti una grave violazione dei corretti rapporti che devono intercorrere da un lato tra il Parlamento e l'Esecutivo, dall'altro fra questo e la sua maggioranza.

Il presidente **SALVI**, nell'osservare come spesso i Governi tendano effettivamente a dimenticare che, al di là delle loro proposte, la potestà legislativa spetta al Parlamento, ritiene peraltro di dover dare pubblicamente atto al sottosegretario Scotti della sua grandissima correttezza istituzionale e dell'abnegazione con cui mette sempre a disposizione della Commissione e del Parlamento la sua cultura e la sua esperienza giuridica.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

Il sottosegretario SCOTTI si dichiara disponibile a ritirare le proposte di modifica contenute nella seconda parte del subemendamento 4.1000/2, fatte salve quelle per cui avrà un'indicazione contraria dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La proposta di stralcio S2 del senatore Manzione, con la quale si propone lo stralcio dell'intero articolo 5, e sulla quale il parere del RELATORE è favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore **CENTARO** (FI) manifesta la disponibilità a non stralciare le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4, queste ultime così come riformulate dall'emendamento 4.1000/2.

Il senatore **MANZIONE** (Ulivo) ritiene necessario non stralciare, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle complesse attività di valutazione dei magistrati, il comma 35 dell'articolo 6, di cui propone una riformulazione con l'emendamento 6.800.

Il sottosegretario SCOTTI sottolinea la necessità di non stralciare la disposizione di cui all'articolo 21 che consente l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati ordinari in tirocinio, nonché quella di cui al comma 57, che reca il ruolo organico della magistratura come modificato dalla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, recata dall'articolo 2.

La Commissione concorda.

Il RELATORE illustra dunque la proposta S.50, che unifica le proposte di stralcio all'articolo 6, nel senso di proporre lo stralcio di tutti i commi, ad eccezione di quelli testé indicati da lui, dal senatore Centaro e dal sottosegretario Scotti, nonché di quelli, evidentemente già soppressi, corrispondenti a disposizioni già approvate con riferimento agli articoli 2 e 4.

La Commissione approva la proposta di stralcio.

Il sottosegretario SCOTTI, prendendo atto della disponibilità manifestata dal senatore Centaro, illustra l'emendamento 6.900, che propone la riformulazione del comma 4 dell'articolo 6, nel senso già indicato dal subemendamento 4.1000/2.

Il senatore VALENTINO(AM), nel concordare con l'emendamento 6.900, esprime però perplessità sul complicato sistema dei periodi di proroga degli incarichi direttivi e semi direttivi ivi previsto.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori CENTARO(FI), Massimo BRUTTI(Ulivo), MANZIONE (Ulivo) e CASSON(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI riformula l'emendamento nel senso di chiarire che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi o semi direttivi entrano in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge hanno superato il limite di tempo dell'incarico o che lo superano nei sei mesi successivi, sono prorogati fino alla scadenza di detto termine.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.800 del senatore Manzione, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato.

Risultano decaduti, preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 6.

L'articolo 6 nel testo emendato, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE illustra la proposta di stralcio S.100, con la quale si propone di stralciare interamente l'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La proposta di stralcio, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore CENTARO (FI) fa proprio l'emendamento 7.0.1 del senatore Palma, che si propone l'equiparazione fra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

L'emendamento, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, posto ai voti, non è approvato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.100, che accoglie taluni rilievi della Commissione bilancio.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

E' altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 8.0.1, recante una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi compilativi per il coordinamento delle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, è approvato.

E' altresì approvato l'articolo 9.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la seguente proposta di modifica del titolo del disegno di legge: "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

La Commissione approva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dà mandato al relatore di valutare l'opportunità di proposte di coordinamento formale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2007

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE), illustra le proposte di coordinamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Per quanto riguarda la proposta di coordinamento n.1, si tratta dell'emendamento del senatore D'Ambrosio che sopprimeva i limiti d'età per il concorso. In realtà tali limiti di età risultano già soppressi dalla formulazione proposta dalla Commissione della disposizione di cui al precedente n. 1 che sostituisce integralmente l'alinea del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che il testo del Governo si limitava a modificare.

Quanto alla proposta di coordinamento n. 2, la modifica è conseguente alla soppressione della prova pratica, dal momento che, come è precisato alla fine del comma, ciascun collegio esamina gli elaborati di una sola materia.

Passando alla proposta di coordinamento n.3, le modifiche sono dirette a evitare diversità di formulazioni con quelle recate dai commi successivi, in particolare per quanto riguarda le cosiddette funzioni "direttive o semidirettive di primo o secondo grado elevato", definizione non coincidente con quelle "elevate di secondo grado, nonché il necessario riferimento al "grado" che va fatto per tutte le funzioni direttive o semidirettive".

La proposta di coordinamento n. 4 si rende necessaria perchè la formulazione approvata contiene un riferimento non corretto ed una ripetizione che la rende poco comprensibile.

La soppressione di cui alla proposta n.5 è conseguenza della riformulazione dell'articolo 2 che ha eliminato l'inciso "di norma" riferito al divieto di attribuire ai magistrati ordinari di prima nomina funzioni requirenti, di giudice delle indagini preliminari o monocratiche penali. Diventa pertanto incongrua la norma che stabilisce le modalità per attribuire ai giudici di prima nomina tali funzioni in via eccezionale quando si presentino particolari esigenze di servizio.

Quanto alla proposta n. 6 si tratta della lettera che conferisce al Consiglio direttivo della cassazione il compito di formulare il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione che si introduceva con l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario con una norma dell'articolo 6 che risulta invece stralciata, e va pertanto eliminato dal testo in conformità a quanto già si è fatto, per quanto riguarda le competenze dei consigli giudiziari, al successivo comma 13.

La proposta n.7 consegue alla riformulazione del comma 1, dove sono state eliminate le parole "i membri di diritto".

La riformulazione di cui alla proposta n.8 consegue al testo approvato della lettera c) del comma 13, che non prevede più l'abrogazione della lettera d) dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006.

Soffermandosi sulla proposta n. 9, il relatore osserva che la proposta di stralcio S.50 prevede lo stralcio di tutti i commi dell'articolo 6 (ad eccezione del 3, del 4, del 21, del 35 e del 57 che sono mantenuti o modificati e dell'8, del 40 e del 53 che recano norme approvate in altra sede) ivi comprese tutte le norme in materia di magistratura militare. Anche la proposta di stralcio S.100, riferita al comma 7, sopprime le disposizioni sulla magistratura militare. Devono pertanto essere ritenute sostitutive della proposta di stralcio S.1 in quanto questa, oltre alle predette disposizioni in materia di magistratura militare, stralciava anche il comma 13 dell'articolo 2, che è stato invece approvato in una diversa formulazione proposta dal Governo, in quanto norma "passerella" per consentire l'applicazione, in quanto compatibili, ai magistrati militari delle norme recate dal decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, che sostituiscono le norme sull'ordinamento giudiziario del 1941 cui l'ordinamento giudiziario militare faceva rinvio.

Quanto alla proposta n. 10, essa è in linea con la proposta di stralcio del comma 47 dell'articolo 6.

Il sottosegretario SCOTTI concorda con le proposte del relatore.

Il senatore [MANZIONE](#) (*Ulivo*) illustra la proposta n. 11 diretta a chiarire che il riferimento al decreto-legge n.327 del 1989 è diretto unicamente ad individuare a quali presidenti del tribunale ordinario siano attribuite funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado e non, come agli altri presidenti di tribunale, funzioni direttive giudicanti di primo grado, mentre tale rinvio non si applica ai presidenti dei tribunali di sorveglianza che, per definizione hanno competenza distrettuale.

Concordano il RELATORE nonchè, dopo alcuni chiarimenti del senatore [MANZIONE](#) (*Ulivo*) e del senatore [CASSON](#)(*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO.

Le undici proposte di coordinamento, poste separatamente ai voti, sono approvate.

Rispondendo ad una domanda di chiarimenti del senatore [MANZIONE](#)(*Ulivo*), il sottosegretario SCOTTI assicura che l'eliminazione dell'espressione "membri di diritto" al comma 1 dell'articolo 4 non risponde all'intento di escludere il Presidente del Consiglio nazionale forense dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore [D'ONOFRIO](#) (*UDC*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Per quanto infatti il testo in votazione si presenti migliorato rispetto all'originario articolato governativo, permangono due fondamentali fattori di criticità che sono la resistenza dei magistrati ad accettare una sostanziale separazione tra la funzione requirente e quella giudicante - in effetti l'unico passo avanti su questo piano rispetto al testo originario del Governo è stato l'allargamento dal distretto alla regione dell'ambito territoriale entro il quale non è consentito il passaggio di funzioni - e la pervicace volontà di non accettare una partecipazione degli avvocati al processo di valutazione dei magistrati.

Si tratta di due questioni di fondo, in quanto permane irrisolto il problema di assicurare un adeguato equilibrio istituzionale tra magistrati, avvocati e Parlamento.

Il senatore [CARUSO](#) (*AN*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Egli ricorda come i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale avessero affrontato con la massima disponibilità ed apertura al confronto il dibattito sul disegno di legge che doveva introdurre sostanziali modifiche al decreto legislativo n.160 del 2006.

Egli non ha difficoltà ad ammettere che a questo atteggiamento costruttivo da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale e di tutta l'opposizione abbia corrisposto una certa cordiale disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, che hanno accolto un gran numero di proposte migliorative avanzate dal centro destra.

Tuttavia tale disponibilità è stata contenuta entro gli stretti limiti del perimetro fissato dall'Associazione nazionale magistrati, al di là del quale non si poteva andare senza suscitare la reazione corporativa dei giudici.

L'esempio più evidente di come l'atteggiamento seguito dal Governo e dalla maggioranza sia stato viziato dalla sudditanza psicologica e politica alle indicazioni della magistratura associata è certamente rinvenibile nella disciplina sul passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa.

In proposito egli ricorda di aver svolto nella scorsa legislatura una forte opera di sensibilizzazione e di convincimento nei confronti di quella parte dell'avvocatura che da anni chiedeva in maniera pressante l'introduzione della divisione delle carriere; in proposito egli aveva sempre pazientemente fatto presente la fallacia dell'idea che tale risultato potesse essere conseguito per via di legge ordinaria, la necessità di attendere che in sede europea maturassero orientamenti chiari sui principi che dovevano ispirare gli stati dell'unione su queste problematiche, la difficoltà stessa di costruire una figura di pubblico persecutore che rispondesse ai criteri tipici dell'ordinamento italiano - obbligatorietà dell'azione penale, soggezione della polizia giudiziaria al pubblico ministero - e che fosse nel contempo svincolata dall'ordinamento della magistratura giudicante, senza farne una figura abnorme e dotata di eccessivo potere.

L'accordo che pazientemente egli era riuscito a realizzare è stato rapidamente distrutto dal Governo in carica con una normativa sulla separazione delle funzioni del tutto insufficiente, e tale da suscitare la più viva protesta degli avvocati. Su questo testo il Governo non ha mostrato alcuna traccia di quella disponibilità che aveva manifestato sulle parti del provvedimento che non toccavano gli interessi corporativi dei giudici: basti pensare al fatto che, per venire incontro alle considerazioni espresse dal sottosegretario Scotti circa il fatto che il passaggio per un certo tempo ad una funzione diversa da quella preferita può servire ad un giovane magistrato per avvicinarsi alla sua sede di origine, l'opposizione aveva proposto di consentire con una certa libertà il passaggio di funzioni nel primo decennio di carriera, e limitarlo ad un solo tramutamento nel periodo successivo; ebbene, neanche questa proposta è apparsa per il Governo sufficiente a garantire gli interessi dei magistrati.

Il senatore [CENTARO \(FI\)](#) annuncia il voto contrario ad un disegno di legge che poteva avere un esito diverso.

Il provvedimento è stato presentato al Senato con grande ritardo, e in proposito egli osserva come bene avrebbe fatto il Presidente della Repubblica a sollecitare a suo tempo il Governo, considerando che la legge che sospende gli effetti del decreto legislativo n.160 del 2006 risale allo scorso ottobre, invece di sollecitare poi il Parlamento che non ha responsabilità in questo ritardo, con il rischio oltretutto di apparire schierato a favore di chi desiderava una rapida approvazione del disegno di legge nella sua forma originaria.

Come ha ricordato anche il senatore Caruso, il dibattito in Comitato ristretto e in Commissione si è caratterizzato per la massima disponibilità da parte dell'opposizione a realizzare un testo condiviso, e lo stesso si sarebbe potuto dire della maggioranza - infatti molti dei rilievi critici dell'opposizione erano condivisi dal relatore e un po' da tutti i Gruppi che sostengono il Governo - se non fosse per il fatto che il dibattito è stato condizionato da una sorta di "convitato di pietra", che oltretutto si presentava con le fattezze di uno strano mostro bifronte, che da un lato ha il volto dell'Associazione nazionale magistrati, che parla come sindacato di categoria, e dall'altro quello del Consiglio superiore della magistratura, che troppo spesso mette il suo ruolo istituzionale al servizio dell'Associazione nazionale magistrati stessa.

Che il Governo fosse sostanzialmente succube della presenza di questo "convitato di pietra" risulta evidente non solo dalla pertinacia con cui ha rifiutato qualsiasi apertura diretta a trovare una mediazione sulla questione del passaggio delle funzioni, ma anche dall'ostinata chiusura all'ammissione nei Consigli giudiziari del rappresentante dell'Ordine degli avvocati - a questo proposito egli sottolinea di aver sempre ritenuto come magistrato che i migliori giudici dell'operato dei suoi colleghi fossero proprio gli avvocati - e anche dall'inusitata modestia con cui il Governo ha presentato un emendamento per ridurre il numero delle nomine a lui spettanti nel Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

La senatrice [Maria Luisa BOCCIA \(RC-SE\)](#) annuncia il voto favorevole su un testo che rappresenta un soddisfacente punto di mediazione, realizzato grazie al comune impegno e alla volontà di collaborazione di tutti i componenti della Commissione e del Governo, fatte salve naturalmente quelle differenze e quelle opzioni politico-culturali di fondo che emergono chiaramente dagli interventi dei rappresentanti dell'opposizione.

Il senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*) nell'esprimere una valutazione ampiamente favorevole sul testo approvato ritiene di dover ringraziare tutti i senatori della maggioranza, il relatore e il rappresentante del Governo, ma anche i colleghi dell'opposizione per l'impegno profuso.

Il senatore **BULGARELLI** (*IU-Verdi-Com*) si associa alle considerazioni dei colleghi della maggioranza, osservando anche come l'elevata qualità del dibattito di tutti gli interventi sia stata per lui di estrema utilità per chiarire tutti gli aspetti e le implicazioni di una materia così complessa dal punto di vista tecnico.

La Commissione conferisce quindi al senatore Di Lello Finuoli il mandato a riferire all'Assemblea richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

Il sottosegretario SCOTTI rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, cui si associano il RELATORE e il presidente **SALVI**.

Quest'ultimo osserva come purtroppo la materia in questione sia stata caricata negli anni di significati politici anche eccessivi che gli fanno temere che nelle successive fasi della discussione possa essere difficile realizzare la stessa atmosfera di rispettosa collaborazione che si è verificata in Commissione.

Purtroppo queste difficoltà non saranno certo diminuite dai ristretti tempi con i quali dovrà lavorare la Camera dei deputati, non certo per colpa del Senato al quale è stato trasmesso nella Pasqua di quest'anno un disegno di legge che avrebbe dovuto essere forse presentato alla fine dello scorso anno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore **CENTARO**(*FI*), il presidente **SALVI** ritiene che nella seduta di domani si dovrà assumere una decisione definitiva circa le audizioni da svolgere sia con riferimento al disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche - che riveste ancora maggiore attualità dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dello scorso 7 giugno - sia sulla riforma dell'ordinamento della professione forense.

La decisione riguarda non tanto l'opportunità delle audizioni, che sono state richieste da svariati soggetti interessati, quanto se sia preferibile tenerle prima o dopo la discussione generale.

Il presidente Salvi fa poi presente che è ormai matura la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla tortura.

Il senatore **VALENTINO** (*AM*) osserva che, pur non essendo personalmente favorevole allo svolgimento di tali audizioni, ritiene che se la Commissione deciderà in senso favorevole sarebbe allora opportuno svolgerle prima della discussione generale, che evidentemente da tali audizioni dovrebbe poter trarre ulteriori elementi.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (*RC-SE*) manifesta l'opportunità di concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge sul segreto di Stato, dal momento che la 1^a Commissione permanente lo licenzierà molto presto per l'Assemblea.

Concorda il presidente **SALVI** che dispone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

L'ordine del giorno della Commissione, già convocata per domani mercoledì 4 e giovedì 5, alle ore 14, è integrato con la sede consultiva del disegno di legge n. 1335 e congiunti, in materia di segreto di Stato.

La seduta termina alle ore 15.10.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

N° 1447

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 3, alla lettera c), sopprimere il n. 1-bis.

Coord. 2

Il Relatore

All'articolo 1, comma 5, alla lettera g), sostituire le parole: «il Presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi» con le altre: «il Presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi».

Coord. 11

MANZIONE

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di Presidente del tribunale di sorveglianza, e di Presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380;".

Coord. 3

Il Relatore

All'articolo 2, comma 2, all'articolo 10 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità, nonché semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semi direttive di secondo grado, nonché direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

Coord. 4

Il Relatore

All'articolo 2, comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 19, se non già acquisiti;» con le altre: «di cui al comma 4, se non già acquisiti», e sopprimere le successive parole fino alla fine della lettera.

Coord. 5

Il Relatore

All'articolo 2, comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

Coord. 6

Il Relatore

All'articolo 4, comma 4, all'articolo 5 ivi richiamato, sopprimere la lettera a-bis).

Coord. 7

Il Relatore

All'articolo 4, comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «i membri di diritto» con le altre: «il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense».

Coord. 8

Il Relatore

All'articolo 4, comma 14, alla lettera a) sopprimere le parole: «e la parola «, d) ».

Coord. 9

Il Relatore

Le proposte di stralcio S.100 ed S.50 sono da ritenere integralmente sostitutive della proposta di stralcio S.1.

Coord. 10

Il Relatore

All'articolo 8, si propone lo stralcio del comma 6.